Artigiano

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER L'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.

Il presente Fascicolo Informativo contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

ITALIANA ASSICURAZIONI

REALE GROUP

TOGETHERMORE

ARTIGIANO

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Modello MULTI53141 – Ed. 03/2016

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello MULTI53141/FI, contenente le Condi zioni Contrattuali e la Nota Informativa comprensiva del glossario, e dalle schede di polizza modello MULTI53140 e, se acquistata sezione Trasporti, TRA56150 riportanti le somme assicurate.
Con la firma della scheda di polizza modello MULTI53140 e TRA56150 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello MULTI53141/FI.

GARANZIE

Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle relative alle Sezioni:
- **Incendio**
- **Furto**
- **Elettronica**
- **Cristalli**
- **Responsabilità Civile**
- **Tutela Legale**
- **Assistenza**
- **Trasporti**

Diventano operanti le garanzie per le quali siano stati espressamente indicati i dovuti riferimenti e importi nelle rispettive caselle delle schede di polizza modello MULTI53140 e, se acquistata sezione Trasporti, TRA56150.

ITALIANA ASSICURAZIONI

1. DEFINIZIONI pag. 5
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 10
3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO pag. 12
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 12
   - Esclusioni pag. 13
   - Condizioni facoltative pag. 15
   - Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo pag. 18
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO pag. 19
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 19
   - Esclusioni pag. 20
   - Condizioni facoltative pag. 22
   - Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo pag. 22
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA pag. 24
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 24
   - Esclusioni pag. 24
   - Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo pag. 27
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI pag. 28
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 28
   - Esclusioni pag. 28
   - Limiti di indennizzo pag. 28
7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE pag. 29
   - Rischi compresi pag. 29
   - Esclusioni pag. 31
   - Condizioni facoltative pag. 33
   - Franchigie - Scoperti - Limiti di risarcimento pag. 35
8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE pag. 36
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 36
   - Esclusioni pag. 37
   - Condizioni facoltative pag. 39
9. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA pag. 41
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 41
   - Esclusioni pag. 43
10. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TRASPORTI pag. 46
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 46
   - Esclusioni pag. 47
   - Limite di indennizzo pag. 48
11. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI pag. 49
   - Sezioni Incendio - Furto - Elettronica - Cristalli pag. 49
   - Sezione Responsabilità Civile pag. 52
   - Sezione Tutela Legale pag. 53
   - Sezione Trasporti pag. 53
12. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO pag. 54
   - Sezioni Incendio - Furto - Elettronica - Cristalli pag. 54
   - Sezione Responsabilità Civile pag. 54
   - Sezione Tutela Legale pag. 54
   - Sezione Assistenza pag. 55
   - Sezione Trasporti pag. 55
13. ELENCO DELLE ATTIVITÀ ASSICURABILI pag. 57

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

ABITAZIONE
Porzione di fabbricato in cui è ubicata l'azienda, destinata in modo esclusivo a civile abitazione. L'abitazione è garantita qualora sia:
- in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3.1 (caratteristiche costruttive del fabbricato) e dagli artt. 4.1 e 4.2 (caratteristiche costruttive del fabbricato e mezzi di chiusura dei locali);
- indicata nella scheda di polizza;
- ubicata in fabbricato destinato per non più del 50% ad uso abitativo.

ADDETTI
Il titolare dell'azienda, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti e chiunque altro, regolarmente acquisito a termini di legge, presti la sua opera nell'esercizio stesso per lo svolgimento dell'attività, **esclusi appaltatori e loro dipendenti, subappaltatori e lavoratori autonomi.**

APPALTATORE
La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione dei lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE
Apparecchiature elettroniche come sotto definite pertinenti l'attività esercitata che, per loro natura e costruzione, possono essere usate in luogo diverso dall'ubicazione indicata nello stampato di polizza. **Sono esclusi i telefoni cellulari, gli oggetti promozionali, i campionari.**

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Elaboratori elettronici, unità centrali (compreso software di base) e periferiche, personal computers nonché eventuali apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme o antintrusione in genere, strumenti professionali elettrici ed elettronici. **Sono escluse: macchine fotografiche e videocamere**.

ARREDAMENTO
Mobilio e arredamento in genere dell'azienda o dell'abitazione, scaffalature, articoli di cancelleria e stampati, indumenti ed effetti personali dell'Assicurato e degli addetti e quant'altro inerente l'attività assicurata non espressamente menzionato nelle altre "definizioni". Sono comprese aggiunte e migliorie apportate dal locatario al fabbricato tenuto in locazione.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ
Il complesso delle operazioni svolte dall'azienda e descritta nella scheda di polizza.

ATTREZZATURE
Dotazioni di strumenti di proprietà dell'Assicurato idonei ed utilizzati a svolgere l'attività indicata nella scheda di polizza.

AUTOCARRO
Veicolo a motore con cabina di guida adibito a trasporto cose, compreso eventuale rimorchio, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO
Veicolo a motore adibito al trasporto di persone e cose, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

AZIENDA
I locali, le installazioni, gli spazi recintati e le aree adiacenti e/o pertinenti dove si svolge l'attività, nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza. Si intende compreso nell'Azienda anche il deposito accessorio e/o l'abitazione purchè indicati nella scheda di polizza.

CASO ASSICURATIVO
Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso, relativamente alla sezione Tutela Legale.

CONTENUTO
L'insieme delle cose inerenti all'attività, situate nell'ambito dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, poste nei locali e negli eventuali annessi uffici, abitazioni, depositi e/o dipendenze, anche non comunicanti ed ascrivibili alle seguenti voci:
- arredamento;
- oggetti pregiati;
- gioielli e preziosi;
- valori;
- macchinario;
- merci;
- apparecchiature ad impiego mobile;
- apparecchiature elettroniche;
- insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (**escluse parti elettriche**) e purché situate nell'ubicazione dell'esercizio.

Limitatamente alla Sezione Furto sono esclusi dall'assicurazione gioielli, preziosi e pellicce, nonché oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti.
Limitatamente alle sezioni Incendio e Furto sono escluse le apparecchiature elettroniche nonché le apparecchiature ad impiego mobile qualora per le stesse sia operante la sezione o la specifica polizza Elettronica stipulata con la stessa Società, o polizza Leasing con chiunque stipulata.
Limitatamente alla Sezione Incendio, qualora dichiarato sulla scheda di polizza, è compreso il contenuto dell'abitazione.
Limitatamente alle Sezioni Incendio e Furto sono escluse le insegne interne ed esterne qualora per le stesse sia già operante la Sezione Cristalli o altra specifica polizza stipulata con la Società.

CONTENUTO DELL'ABITAZIONE
L'insieme delle cose, situate nell'ambito dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, poste nei locali dell'abitazione ed ascrivibili alle seguenti voci:
- arredamento;
- oggetti pregiati;
- valori;
- apparecchiature elettroniche.

Sono escluse le apparecchiature elettroniche qualora per le stesse sia operante la sezione o la specifica polizza Elettronica stipulata con la stessa Società, o polizza Leasing con chiunque stipulata.

CONTENUTO DEL DEPOSITO ACCESSORIO
L'insieme delle cose inerenti all'attività, situate nell'ambito dell'ubicazione del deposito accessorio, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, ascrivibili alle seguenti voci:
- arredamento;
- macchinario;
- merci;
- apparecchiature elettroniche.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Sono escluse le apparecchiature elettroniche qualora per le stesse sia operante la sezione o la specifica polizza Elettronica stipulata con la stessa Società, o polizza Leasing con chiunque stipulata.

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto.

COSE
Oggetti materiali e animali.

COSE PARTICOLARI
Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, supporti di dati; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rame per incisioni e simili, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**

DATI
Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

DEPOSITO ACCESSORIO
Locale unico, destinato in modo esclusivo a deposito accessorio dell'azienda, ubicato presso un indirizzo diverso.
Il deposito accessorio è garantito qualora sia:
- in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3.1 (caratteristiche costruttive del fabbricato) e dagli artt. 4.1 e 4.2 (caratteristiche costruttive del fabbricato e mezzi di chiusura dei locali);
- indicato nella scheda di polizza.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
Ogni dispositivo atto a proteggere le apparecchiature elettroniche dai fenomeni elettrici provenienti dall'esterno.

ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

ESTORSIONE
Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni, preziosi e valori assicurati; **tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere posti in atto all'interno dei locali dell'esercizio.**

FABBRICATO
Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono l'azienda, comprese eventuali dipendenze e depositi, tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, cancellate, recinzioni, piazzali, marciapiedi di proprietà o manutenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici e termici, compresi pannelli solari e impianti fotovoltaici, igienico sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
È esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di contenuto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA
La parte di danno o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO
Impossessamento di cosa mobile altrui sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI
Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni.

IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI
Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

LASTRE
Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido, purché siano situate nell'area dell'esercizio e/o aree attigue ad esso. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

MACCHINARIO
Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, serbatoi e tubazioni, impianti e mezzi di sollevamento **esclusi ascensori e montacarichi**, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; attrezzature e altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato. Sono comprese apparecchiature elettroniche o moduli con componenti elettronici collegati o al servizio delle cose indicate.

MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MERCI
Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'attività, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali; **compresi esplodenti, infiammabili e merci speciali per un quantitativo non superiore a quello indicato nell'art. 3.2**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

MERCI DANNEGGIATE
Merci non utilizzabili e/o inservibili per l'uso preposto.

MERCI SPECIALI
Si considerano convenzionalmente merci speciali:
- celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI
Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.
I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.
Il contenitore non murato di peso inferiore a Kg. 200 deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

MOTOCARRO
Veicolo a tre ruote di cilindrata superiore a 50 cc dotato di motore, adibito a trasporto e fornito di un manubrio per la guida.

OGGETTI PREGIATI
Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi gioielli e preziosi**), pellicce, oggetti e servizi di argenteria.

OPERAZIONE DI CARICO
Il sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo designato, per deporle sullo stesso.

OPERAZIONE DI SCARICO
Inversa all'operazione di carico.

POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

PROGRAMMI APPLICATIVI
Le sequenze di istruzioni per svolgere una funzione specifica eseguibili da elaboratori, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato.

RAPINA
Sottrazione di beni, preziosi e valori mediante violenza o minaccia alla persona anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE
È la regola per cui se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SCOPERTO
La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.**

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.

SOLAIO
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

SOMMA ASSICURATA
Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'assicurazione.
Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.

SUPPORTI DATI
Qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabile da apparecchiature elettroniche.

TETTO
Il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

UNICO CASO ASSICURATIVO
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati, relativamente alla sezione Tutela Legale.

VALORE ALLO STATO D'USO
- Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.
- Per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova, uguale od equivalente per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE A NUOVO
- Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.
- Per i cristalli: il valore di rimpiazzo delle lastre.
- Per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale oppure, se non disponibile, con altra equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati, contenuto e cristalli di aziende in stato di attività.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

VALORE COMMERCIALE
Il valore di mercato di una cosa in comune commercio esclusi gli oneri fiscali se detraibili.
Nelle attività produttive le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

VALORE NOMINALE
L'importo indicato sui valori.

VALORI
Denaro, carte valori e titoli di credito, valori bollati, buoni premio, ticket, buoni sconto, titoli di viaggio e schede telefoniche.

VEICOLI
I mezzi indicati dall'art.47 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche e/o integrazioni).
I veicoli iscritti al P.R.A. sono esclusi dalla definizione di Contenuto e quindi non assicurati.
Qualora l'attività preveda la vendita, la riparazione e/o commercializzazione di veicoli iscritti al P.R.A., questi si intendono ricompresi nella definizione di "merci".
- Sezione Assistenza: autovetture ad uso promiscuo, autocarri o motocarri, immatricolati in Italia da non più di 11 anni dalla data di validità della copertura, di proprietà dell'Assicurato o di cui ne abbia la disponibilità,
- Sezione Trasporti: autovetture ad uso promiscuo o autocarri immatricolati in Italia da non più di 11 anni dalla data di validità della copertura, di proprietà dell'Assicurato o di cui ne abbia la disponibilità.

Si intendono esclusi i motocarri.

VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE ASSISTENZA

CENTRALE OPERATIVA
La struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A. – Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino, che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

EVENTO
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

GUASTO
Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Qualora venga indicato il frazionamento in due o più rate nell'apposita casella della scheda di polizza, fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di pagare tale premio annuo in due o più rate uguali.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

ART. 2.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 2.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.
In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 2.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 2.10 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 2.11 ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT

Qualora venga indicato "SI" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza è operante la seguente norma: ‹Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

1) al termine "INDICE": l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
2) al termine "INDICE BASE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;
3) al termine "NUOVO INDICE": l'indice relativo al quarto mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
4) al termine "INDICE DI ACCADIMENTO": l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui si è verificato il sinistro;

si conviene che:

a) i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in euro, escluso le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto tra "INDICE DI ACCADIMENTO" e "INDICE BASE";
b) il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "NUOVO INDICE" e "INDICE BASE", identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine "Coefficiente di adeguamento".

ART. 2.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.13 ATTIVITÀ E CATEGORIA DI RISCHIO

Il Contraente/Assicurato ai fini della operatività dell'assicurazione dichiara che l'attività esercitata corrisponde a quella riportata nell'elenco in calce alle Condizioni Contrattuali e indicata nella scheda di polizza.

La categoria di rischio, rappresentata da una lettera, esprime il grado di pericolosità del rischio agli effetti della determinazione del premio relativo alle diverse Sezioni.

Per le sezioni Incendio e Furto si intendono assicurate, se esistenti, merci non rientranti nella categoria di rischio dell'attività indicata in polizza sino ad un massimo del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto.

Per la sezione Furto tale estensione non si applica alle merci trovantesi all'aperto, qualora assicurate.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.14 CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ

L'assicurazione opera per l'eventuale ciclo di lavorazione comprese le attività preliminari, complementari ed accessorie.
Anche quando nell'"Elenco delle attività assicurabili" è indicata solo la voce merceologica, le cose assicurate possono essere soggette alle attività sopra indicate.
I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.
Sono compresi l'eventuale vendita ed il deposito purché accessori all'attività.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

ART. 3.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili.

Sono tollerati materiali diversi per:

- solai e armatura del tetto;
- strutture portanti verticali purché relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
- porzioni di pareti esterne e copertura per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;

coibentazioni e soffittature.

In caso di assicurazione di porzione del fabbricato le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.

ART. 3.2 TOLLERANZE

Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

A. Infiammabili
   Nei locali e nell'area in uso al Contraente/ Assicurato:
   - 350 kg di infiammabili;
   - gli infiammabili esistenti negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all'esterno del fabbricato ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.

B. Merci speciali
   Nei locali e nell'area in uso al Contraente/ Assicurato:
   - 200 kg di merci speciali;
   - le merci speciali riposte in appositi depositi ubicati all'esterno del fabbricato.

C. Esplodenti
   È tollerata l'esistenza di Kg 1 di esplodenti nei locali e nell'area in uso Contraente/Assicurato.

Per le garanzie di cui ai punti A. e B. è previsto un limite di indennizzo per singolo sinistro e anno assicurativo di euro 10.000.

ART. 3.3 UBICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Il contenuto e le cose particolari si intendono assicurati nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza e più precisamente:

- ovunque nell'ambito dell'azienda, sia sottotetto che all'aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;
- nell'ambito del deposito accessorio, **se espressamente richiamato nella scheda di polizza**, non contiguo all'azienda, ferme restando le limitazioni di garanzia previste;
- a bordo di automezzi, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell'azienda in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso un'ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza e presso terzi, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- presso esposizioni, fiere e mostre - **sino ad un massimo del 20% della somma assicurata alla partita contenuto e cose particolari con il massimo di euro 50.000 per ubicazione per singolo sinistro.**

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti all'art. 3.20.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da:

1. incendio;
2. fulmine;
3. esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi**;
4. implosione;
5. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
6. onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. urto veicoli stradali, **non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente**, in transito sulla pubblica via;
8. rovina di ascensori e montacarichi;
9. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Le garanzie di cui ai precedenti punti da 1. a 9. sono prestate con l'applicazione:

- **per gioielli e preziosi, di un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 25.000 per singolo sinistro;**
- **per oggetti pregiati, di un limite di indennizzo del 50% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 25.000 per singolo oggetto e per singolo sinistro;**
- **per i valori, di un limite di indennizzo del 2% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 5.000 per singolo sinistro.**

La Società indennizza altresì:

10. i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
11. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
12. le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro.
    Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 10% dell'indennizzo.
13. le spese per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare il contenuto non danneggiato, necessariamente sostenute per consentire il ripristino del fabbricato danneggiato.
    Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro di euro 2.500.
14. le spese per riparare i danni arrecati alle cose assicurate:
    - per ordine delle Autorità;
    - dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole;

    allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
15. le spese documentate per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene e simili liquidi infiammabili) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o parte di esso;
16. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
    Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo del 5% dell' indennizzo per singolo sinistro col massimo di euro 2.500.
    Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.5 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
2. **causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
3. **causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;**
4. **causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti, da inondazioni;**
5. **di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
6. **di scoppio o implosione alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto del materiale.**

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa partita o Condizione Facoltativa, i danni:

7. **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
8. **causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato;**
9. **di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
10. **indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.**

ART. 3.6 ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'art. 3.1 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 3.7 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata:

1. sul fabbricato: per il valore a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso**.
   Fanno eccezione le lastre in fibrocemento e cemento-amianto sulle quali l'assicurazione è prestata per il valore allo stato d'uso, relativamente ai danni da grandine.
2. sul contenuto: per il valore a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso**.
   Fanno eccezione:
   a. merci, oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
   b. valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale.

ART. 3.8 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **sempre che tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.9 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso:
- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;
- i fornitori di merci;

purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 3.10 RISCHIO LOCATIVO

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le Condizioni Contrattuali e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente sezione ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato compreso l'eventuale deposito accessorio e l'eventuale abitazione se assicurati, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 9.7 delle Condizioni Contrattuali qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali allo stato d'uso calcolato a termini di polizza.

ART. 3.11 RICORSO TERZI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:
- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:
- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 C.C.

ART. 3.12 COSE PARTICOLARI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto delle "cose particolari".

La garanzia opera per i rischi previsti all'art. 3.1 e, se operanti, per le Condizioni Facoltative "Eventi speciali" e "Altri eventi naturali".

L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate, ricostruite o rimpiazzate.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 3.13 DANNI ELETTRICI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
A parziale deroga dell'art. 3.5, la Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale convenuto nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico ai seguenti enti se assicurati:
- impianti al servizio del fabbricato compresi i danni ai citofoni e video-citofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli all'esterno del fabbricato stesso;
- arredamento e macchinario (compresi eventuali loro componenti elettronici);
- alle apparecchiature elettroniche e alle apparecchiature ad impiego mobile (se non assicurate con la Sezione Elettronica).

La Società indennizza i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.
La Società non indennizza i danni:
1. **alle merci;**
2. **causati dalle conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o dagli effetti graduali degli agenti ambientali e atmosferici o da carenza di idonea manutenzione;**
3. **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore nonché quelli causati da difetti di materiale e di costruzione;**
4. **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi come pure durante le operazioni di collaudo o prova;**
5. **a lampade o altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici ed a generatori di corrente;**
6. **agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.**

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per singolo sinistro di euro 100.

ART. 3.14 MERCI IN REFRIGERAZIONE

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
A parziale deroga dell'art. 3.2, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti:
- ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto per singolo sinistro del 20% col minimo di euro 100.

ART. 3.15 AUMENTO TEMPORANEO DELLE MERCI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
La Società assicura, in aumento a quanto previsto alla partita contenuto realtivamente alle merci, per un periodo massimo di 90 giorni per anno assicurativo, il temporaneo incremento delle merci fino a un massimo del 50% del capitale assicurato alla partita contenuto.
Per la presente partita operano le medesime limitazioni, se previste, della partita Contenuto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sugli enti assicurati, solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza, a parziale deroga dell'art. 3.4. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti all'art. 3.20.

ART. 3.16 EVENTI SPECIALI

(Condizione facoltativa A)

EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio organizzato;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La Società non indennizza i danni :

a. di inondazione o frana;
b. di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
f. di scritte o imbrattamenti esterni ai locali;
g. di terrorismo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione per singolo sinistro di:

- **una franchigia di euro 250;**
- **un limite di indennizzo del 70% della somma assicurata.**

TERRORISMO

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia "Eventi sociopolitici".

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non indennizza i danni di contaminazione da:

a. sostanze chimiche e biologiche;
b. virus informatici di qualsiasi tipo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **una franchigia per singolo sinistro di euro 250;**
- **un limite di indennizzo del 70% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo.**

EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati:
1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a. causati da:
- **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;**
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo, sovraccarico di neve;**
- **cedimento o franamento del terreno;**

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

b. subiti da:
- **alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
- **recinti non in muratura, cancelli, camini, cavi aerei, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;**
- **enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, impianti fissi per natura e destinazione;**
- **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;**
- **serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
- **manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento e cemento-amianto, per effetto di grandine.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **una franchigia di euro 250 per singolo sinistro;**
- **un limite di indennizzo per singolo sinistro del 70% della somma assicurata.**

ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati o porzione di fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non indennizza:

a. i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;

b. le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione per singolo sinistro di:
- **una franchigia di euro 100;**
- **uno scoperto del 20% col minimo di euro 1.500 relativamente alle merci poste in locali interrati o seminterrati.**

GELO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed agli altri enti assicurati, purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici e di altre tubazioni in genere contenute nel fabbricato stesso, causati da gelo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Sono esclusi i danni:
- **da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all'esterno del fabbricato;**
- **ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale caldaia) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;**
- **da stillicidio e umidità;**
- **subiti dagli enti all'aperto.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **una franchigia per singolo sinistro di euro 250;**
- **un limite di indennizzo per singolo sinistro e anno assicurativo di euro 10.000.**

OCCLUSIONE DI CONDUTTURE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d'acqua conseguente alla occlusione di condutture esistenti nei fabbricati o porzione di fabbricati assicurati **escluse quelle di raccolta e deflusso dell'acqua piovana. Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **una franchigia per singolo sinistro di euro 100;**
- **un limite di indennizzo per singolo sinistro e anno assicurativo di euro 3.000.**

ORDIGNI ESPLOSIVI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia "Eventi Sociopolitici".
Il presente articolo opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, cose particolari.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione per singolo sinistro di una franchigia di euro 250.

ART. 3.17 ALTRI EVENTI NATURALI

(Condizione facoltativa B)
Le garanzie operano a parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa "Eventi speciali".

ACQUA PIOVANA

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da acqua piovana.
La Società non indennizza i danni causati da o subiti da:
a. fabbricati e/o contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;
b. penetrazione di acqua piovana attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
c. merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul livello del pavimento del locale;
d. merci poste nei locali interrati e seminterrati.

La garanzia opera sui beni, se assicurati: fabbricato, contenuto, cose particolari.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **una franchigia per singolo sinistro di euro 1.500;**
- **un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 25.000.**

VENTO E GRANDINE SU PARTI DI FABBRICATI

La società indennizza i danni materiali e diretti causati da vento e quanto da esso trasportato, grandine alle seguenti parti di fabbricato, se assicurato:
- serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere;
- capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili;
- manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento e cemento-amianto;

anche se facenti parte di fabbricati e tettoie aperte da uno o più lati.
Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

Relativamente alle lastre in fibrocemento e cemento-amianto l'assicurazione è prestata per il valore allo stato d'uso.
La garanzia opera sul fabbricato, se assicurato.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **una franchigia per singolo sinistro di euro 1.000;**
- **un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 10% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di euro 15.000.**

SOVRACCARICO NEVE

Fermo quanto disposto nella garanzia "Eventi atmosferici" ed a integrazione della stessa, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato, comprese le tettoie od i fabbricati aperti su più lati.
La Società non indennizza i danni causati:
a. **da valanghe e slavine;**
b. **da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;**
c. **ai fabbricati non conformi all'atto del perfezionamento della presente polizza alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;**
d. **ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;**
e. **ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto;**
f. **a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.**

La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, cose particolari.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **uno scoperto del 10% per singolo sinistro col minimo di euro 2.500;**
- **un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata alla partita fabbricato.**

ART. 3.18 RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FABBRICATO

(Condizione facoltativa C)
La Società, in caso di spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato, rimborsa:
a. le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
b. le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lettera a. per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia non è operante per i pannelli radianti.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **una franchigia per singolo sinistro di euro 250;**
- **un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 3.000.**

ART. 3.19 INDENNITÀ AGGIUNTIVA

(Condizione facoltativa D)
A parziale deroga dell'art. 3.2, la Società riconosce all'Assicurato per i danni indiretti **conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione** una indennità aggiuntiva - anche in eccedenza alla somma assicurata - per un importo forfettario pari al 15% dell'indennizzo delle cose per le quali la garanzia è specificamente accordata.
La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, cose particolari, e, se operanti, sulle Condizioni Facoltative "Eventi speciali" e "Altri eventi naturali".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.20 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola ubicazione assicurata, salvo maggiori franchigie esplicitate nell'eventuale allegato alla scheda di polizza, in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati.

Si conviene inoltre che in caso di coesistenza di più scoperti sullo stesso sinistro si applicherà uno scoperto massimo del 30%.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Gioielli e preziosi	**– – –**	**– – –**	**10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 25.000 per singolo sinistro**
Oggetti pregiati	**– – –**	**– – –**	**50% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 25.000 per singolo oggetto pregiato per singolo sinistro**
Valori	**– – –**	**– – –**	**2% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 5.000 per singolo sinistro**
Art. 3.2 "Tolleranze" punti A. e B. - Infiammabili e Merci speciali	**– – –**	**– – –**	**Euro 10.000 complessivamente per singolo sinistro e per anno assicurativo**
Art. 3.3 "Ubicazione delle cose assicurate" - Beni presso esposizioni, fiere e mostre	**– – –**	**– – –**	**20% della somma assicurata per contenuto e cose particolari con il massimo di euro 50.000 per ubicazione per singolo sinistro**
Art. 3.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 12. Spese di demolizione e sgombero	**– – –**	**– – –**	**10% dell'indennizzo per singolo sinistro**
Art. 3.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 13. Spese di rimozione e ricollocazione	**– – –**	**– – –**	**euro 2.500 per singolo sinistro**
Art. 3.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 16. Onorari dei periti	**– – –**	**– – –**	**5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per singolo sinistro**
Art. 3.13 "Danni elettrici"	**euro 100**	**– – –**	**---**
Art. 3.14 "Merci in refrigerazione"	**---**	**20% con il minimo di euro 100**	**---**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONE FACOLTATIVA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 3.16 "Eventi Speciali" - Eventi Sociopolitici punti 1. e 2.	euro 250	– – –	70% della somma assicurata per singolo sinistro
Art. 3.16 "Eventi Speciali" - Terrorismo	euro 250	– – –	70% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.16 "Eventi Speciali" - Eventi Atmosferici	euro 250	– – –	70% della somma assicurata per singolo sinistro
Art. 3.16 "Eventi Speciali" - Acqua Condotta (escluse merci poste in locali interrati o seminterrati)	euro 100	– – –	– – –
Art. 3.16 "Eventi Speciali" - Acqua Condotta (per le merci poste in locali interrati o seminterrati)	– – –	20% con il minimo di euro 1.500	– – –
Art. 3.16 "Eventi Speciali" - Gelo	euro 250	– – –	euro 10.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.16 "Eventi Speciali" - Occlusione di condutture	euro 100	– – –	euro 3.000 per sinistro singolo e per anno assicurativo
Art. 3.16 "Eventi Speciali" - Ordigni esplosivi	euro 250	– – –	– – –
Art. 3.17 "Altri Eventi Naturali" - Acqua Piovana	euro 1.500	– – –	euro 25.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.17 "Altri Eventi Naturali" - Vento e grandine su parti di fabbricato	euro 1.000	– – –	10% della somma assicurata per fabbricato con il massimo di euro 15.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.17 "Altri Eventi Naturali" - Sovraccarico neve	– – –	10% con il minimo di euro 2.500	30% della somma assicurata per fabbricato per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 3.18 "Ricerca del guasto e ripristino fabbricato"	euro 250	– – –	euro 3.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

ART. 4.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che i fabbricati contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali in muratura, vetrocemento armato, vetro antisfondamento.
Qualora la linea di gronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, la copertura del tetto o il solaio deve essere costruito in cemento armato, laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato.
Qualora in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali siano difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate, la Società indennizza i danni a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato.

ART. 4.2 MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'operatività della Sezione, **che ogni apertura verso l'esterno dei locali** contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione,** da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:

a. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;
b. **se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.**

Qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.

ART. 4.3 UBICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Il contenuto si intende assicurato all'ubicazione indicata nella scheda di polizza e più precisamente:

- nei locali dell'azienda;
- presso un'ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza e presso terzi, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, **se espressamente richiamato nella scheda di polizza**, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
  Relativamente al furto e rapina dei beni presso terzi questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 25% della somma assicurata.
- presso esposizioni, fiere e mostre, **se espressamente richiamato nella scheda di polizza.**
  Questa garanzia è prestata con:
  - **uno scoperto del 20% per singolo sinistro;**
  - **un limite di indennizzo per singolo sinistro del 25% della somma assicurata.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nella forma a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da:

1. furto, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali** contenenti le cose stesse:
   - **a. violandone le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
   - **b. per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
   - **c. in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti;
2. rapina ed estorsione.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1. e 2. sono prestate con l'applicazione:

- **per gioielli e preziosi, di un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 3.000 per singolo sinistro;**
- **per oggetti pregiati, di un limite di indennizzo del 50% delle somme rispettivamente assicurate alle partite Contenuto e Contenuto dell'abitazione con il massimo di euro 15.000 per singolo oggetto;**
- **per i valori, di un limite di indennizzo del 10% delle somme rispettivamente assicurate alle partite Contenuto e Contenuto dell'Abitazione con il massimo di euro 2.000 per singolo sinistro.**

L'assicurazione è estesa ai furti commessi:

3. attraverso maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
4. durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, **fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre**, quando le vetrine – **purché fisse** – e le porte vetrate – **purché efficacemente chiuse** – rimangono protette da solo vetro fisso;
5. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'azienda;
6. dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze:
   - **il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali**, né di quelle dei mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
   - **il furto sia commesso a locali chiusi** ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

   Tale estensione di garanzia è operante a condizione che l'addetto sia stato denunciato all'Autorità competente.

Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell'estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, o l'estorsione o per tentare di commetterli.

La Società indennizza altresì:

7. le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva delle "cose particolari", comprese le spese necessarie per la ricostruzione delle stesse e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, a seguito della loro sottrazione da parte dell'autore del furto, della rapina o dell'estorsione;

   Per le spese sostenute per la ricostruzione delle cose particolari la garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 10% della somma assicurata alla partita contenuto.
8. i danni materiali e diretti derivanti da perdita dei valori dell'azienda durante il trasporto conseguenti a:
   a. il furto avvenuto in seguito ad improvviso malore del portavalori;
   b. il furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso od a portata di mano i valori**;
   c. il furto strappando di mano o di dosso al portavalori i valori;
   d. la rapina;

   avvenuti al di fuori dell'azienda.

   L'assicurazione è operante esclusivamente per gli addetti che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 65 anni. Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.

   I trasporti dei valori devono essere effettuati con le seguenti modalità:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- **fino a euro 50.000 da un addetto;**
- **oltre euro 50.000 da almeno due addetti.**

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei valori nell'abitazione dell'addetto, o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in mezzi di custodia; oppure anche fuori dai mezzi di custodia quando nell'abitazione sia presente l'addetto o persona di sua fiducia.

Relativamente ai valori questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto del 20% per singolo sinistro;**
- **un limite di indennizzo per singolo sinistro del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 2.000.**

La Società rimborsa altresì, **nei limiti della somma assicurata:**

- le spese sanitarie documentate conseguenti ad infortunio subito dal portavalori;
- le spese per la duplicazione dei documenti sottratti o danneggiati al portavalori;

9. i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati.
   Relativamente ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato viene applicato il limite di indennizzo per singolo sinistro del 10% della somma assicurata alle partite contenuto, contenuto del deposito accessorio e contenuto dell'abitazione con il massimo di euro 5.000.
   Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la specifica Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione. Tale estensione è prestata senza applicare eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza;
10. il furto di fissi e infissi posti a protezione degli accessi esterni dei locali che contengono le cose assicurate.
    Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo per singolo sinistro del 10% della somma assicurata alle partite contenuto, contenuto del deposito accessorio e contenuto dell'abitazione con il massimo di euro 5.000.
11. gli atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. La presente garanzia non è operante se prestata con analoga copertura della medesima Società;
    Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 10% della somma assicurata alla partita contenuto.
12. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
    La garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500.
    Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

ART. 4.5 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
2. **verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
3. **commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:**
   a. **Contraente, Assicurato, Amministra-tori o Soci a responsabilità illimitata;**
   b. **persone che abitano con quelle indicate al punto a. od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;**
   c. **incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;**
   d. **persone legate a quelle indicate al punto a. da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;**

4. **di ammanchi di qualsiasi genere;**
5. **avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;**
6. **causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.**

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione facoltativa, i danni:

7. **indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.**

ART. 4.6 ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'art. 4.4 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 4.7 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata sul contenuto per il valore a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.**
Fanno eccezione:

- merci e oggetti pregiati, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
- valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale.

ART. 4.8 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Resta comunque convenuto che tanto le somme assicurate quanto i limiti di indennizzo sono – con effetto immediato – automaticamente reintegrati nei valori originali. Il suddetto reintegro può aver luogo solo per una volta nell'ambito dello stesso periodo di assicurazione. Il Contraente corrisponderà, al momento del pagamento del sinistro, il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2.6. Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto, al netto delle imposte, sulle somme rimaste in essere.

ART. 4.9 FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE DEI VALORI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza - in aumento a quanto previsto con la partita contenuto - i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina od estorsione di valori commessi nei locali dell'azienda.

Limitatamente alla garanzia furto la Società indennizza i danni a condizione che:

- **i valori siano riposti in mezzi di custodia;**
- **l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso od uso fraudolento di chiavi.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per singolo sinistro.

ART. 4.10 TRASPORTO DEI VALORI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza - in aumento a quanto previsto con la partita contenuto - i danni materiali e diretti derivanti da perdita dei valori dell'esercizio durante il trasporto, secondo le modalità indicate all'art. 4.4.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per singolo sinistro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.11 BENI ALL'APERTO

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di macchinario, merci e cose particolari, che si trovano all'aperto e/o sotto fabbricati aperti purché siano all'interno dell'area recintata e nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza.

Le recinzioni devono essere realizzate in muratura o in metallo, di altezza non inferiore ai due metri e devono essere chiuse da cancelli o porte in metallo o lega metallica di altezza non inferiore ai due metri chiuse con serrature o idonei congegni di chiusura.

La garanzia è operante sempreché sia riscontrabile nella recinzione e/o nei cancelli o nei relativi congegni di chiusura scasso o rottura degli stessi.

Nel caso di assicurazione di veicoli il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi; sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per singolo sinistro.

ART. 4.12 FURTO DI MERCI IN PRESENZA DI VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO ALL'ASSICURATO

La garanzia è operante anche quando il furto, la rapina o l'estorsione siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per singolo sinistro.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sugli enti assicurati solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza, anche a parziale deroga dell'art. 4.4.

ART. 4.13 MERCI DI CATEGORIE DIVERSE

(Condizione Facoltativa A)

Limitatamente alle garanzie furto, rapina, estorsione il limite di indennizzo del 10% previsto all'art. 2.14 per merci non rientranti nella categoria di rischio dell'attività indicata in polizza si intende elevato fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il contenuto. **Tale Condizione facoltativa non si applica alle merci trovantesi all'aperto**, qualora assicurate.

ART. 4.14 INDENNITÀ AGGIUNTIVA

(Condizione Facoltativa B)

La Società riconosce all'Assicurato per i danni indiretti **conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione** una indennità aggiuntiva - anche in eccedenza alla somma assicurata - per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo. La garanzia opera sul contenuto, per i rischi previsti al punto 4.4 e, se operante, sulla partita beni all'aperto.

ART. 4.15 IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

(Condizione Facoltativa C)

L'Assicurato assume l'impegno di mantenere funzionante e sempre in perfetta efficienza l'impianto di allarme installato nei locali adibiti all'attività per la quale è prestata la garanzia e contenenti le cose assicurate. Egli ne curerà la regolare manutenzione e lo attiverà ogni qualvolta i locali rimarranno incustoditi. Qualora detto impianto, per qualsiasi motivo non connesso a palesi manomissioni effettuate dai ladri, non entrasse in funzione, in caso di sinistro, la Società indennizzerà il danno previa detrazione di uno scoperto del 15%.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.16 FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI

(Condizione Facoltativa D)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina del Contenuto anche presso un'ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza e presso terzi, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino purché custoditi all'interno del fabbricato, fermo il disposto di cui all'art. 4.2 "Mezzi di chiusura".

La garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 25% della somma assicurata.

ART. 4.17 FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE

(Condizione Facoltativa E)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina del Contenuto presso altri fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 25% della somma assicurata.

ART. 4.18 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola ubicazione assicurata, salvo maggiori franchigie esplicitate nell'eventuale allegato alla scheda di polizza, in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 2.500 per i rischi contrassegnati nell'elenco delle attività assicurabili con "categoria di rischio A".

La franchigia non verrà applicata per le garanzie: spese sostenute a causa della mancanza delle cose particolari, valori contenuti nei locali, perdita dei valori durante il trasporto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, onorari di competenza del Perito.

Si conviene inoltre che in caso di coesistenza di più scoperti sullo stesso sinistro si applicherà uno scoperto massimo del 30%.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Gioielli e preziosi	**– – –**	**– – –**	**10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 3.000 per singolo sinistro**
Oggetti pregiati	**– – –**	**– – –**	**50% della somma assicurata alla partita contenuto e contenuto dell'abitazione con il massimo di euro 15.000 per singolo oggetto**
Valori	**– – –**	**– – –**	**10% della somma assicurata alle partite contenuto e contenuto dell'abitazione con il massimo di euro 2.000 per singolo sinistro**
Art. 4.2 "Mezzi di chiusura" punto b. Difformità aperture usate dai ladri	**– – –**	**20%**	**– – –**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 4.2 "Mezzi di chiusura" (in caso di furto perpetrato attraverso impalcature installate successivamente)	– – –	20%	– – –
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 7. Spese per la ricostruzione delle cose particolari	– – –	– – –	10% della somma assicurata alla partita contenuto per singolo sinistro
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 8. Trasporto valori	– – –	20%	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 2.000 per singolo sinistro
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 9. Guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato	– – –	– – –	10% della somma assicurata alle partite contenuto, contenuto del deposito accessorio e contenuto dell'abitazione con il massimo di euro 5.000 per singolo sinistro
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 10. Furto fissi e infissi	– – –	– – –	10% della somma assicurata alle partite contenuto, contenuto del deposito accessorio e contenuto dell'abitazione con il massimo di euro 5.000 per singolo sinistro
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 11. Atti vandalici commessi dai ladri	– – –	– – –	10% della somma assicurata alla partita contenuto per singolo sinistro
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 12. Onorari del perito	– – –	– – –	5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per singolo sinistro
Art. 4.9 "Furto, rapina ed estorsione dei valori"	– – –	20%	– – –
Art. 4.10 "Trasporto dei valori"	– – –	20%	– – –
Art. 4.11 "Beni all'aperto"	– – –	20%	– – –
Art. 4.12 "Furto di merci in presenza di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'assicurato"	– – –	20%	– – –
CONDIZIONE FACOLTATIVA	**FRANCHIGIA**	**SCOPERTO**	**LIMITE DI INDENNIZZO**
Art. 4.15 "Impianto di allarme antifurto"	– – –	15% per impianto non in funzione	– – –
Art. 4.16 "Furto e rapina dei beni presso terzi"	– – –	– – –	25% della somma assicurata per singolo sinistro
Art. 4.17 "Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre"	– – –	– – –	25% della somma assicurata per singolo sinistro

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA

ART. 5.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

L'assicurazione è prestata a condizione che i fabbricati contenenti le cose assicurate rispondano a quanto previsto agli artt. 3.1 e 4.1.

ART. 5.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Salvo maggiori franchigie o scoperti altrimenti previsti la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 150 per singolo sinistro.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei legali Rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata.

La Società rimborsa le spese documentate nel limite delle somme assicurate:

1. per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro.
   Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite del 10% dell'indennizzo per singolo sinistro.
2. per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione.
   Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite del 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per singolo sinistro.
3. per gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizza i suddetti onorari una sola volta.**
   Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per singolo sinistro.

ART. 5.3 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione di edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;**
2. **causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
3. **causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;**
4. **causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;**
5. **alle cose poste in locali interrati o seminterrati causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, rigurgito dei sistemi di scarico, acqua piovana e agenti atmosferici in genere nel caso di occlusioni;**
6. **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano in conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti ambientali o atmosferici;**
7. **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;**
8. **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

9. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
10. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
11. da smarrimenti od ammanchi;
12. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
13. causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
14. conseguenti a virus informatici;
15. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi;
16. alle cose in deposito, giacenza o immagazzinamento.
La Società non indennizza i costi:
17. inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti delle apparecchiature elettroniche;
18. di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico delle apparecchiature elettroniche.
Sono altresì esclusi i danni:
19. a lampade ed altre fonti di luce, accumulatori elettrici, cavi e parti accessorie intercambiabili.
20. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Sono esclusi, qualora non siano valorizzate le relative partite nella scheda di polizza, i danni:
21. ai programmi applicativi;
22. ai supporti dati;
23. alle apparecchiature ad impiego mobile;
nonché:
24. i maggiori costi per l'interruzione di funzionamento delle cose assicurate.

ART. 5.4 EVENTI SOCIOPOLITICI

Relativamente ai danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio, **la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla garanzia prestata mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**
La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativo alla presente garanzia, per il periodo di rischio non corso. Il tasso annuo, al netto dell'imposta, previsto per questa garanzia è pari allo 0.25‰.

ART. 5.5 ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'art. 5.2 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 5.6 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

La somma assicurata deve essere uguale al valore a nuovo.

ART. 5.7 DANNI DA FURTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle apparecchiature elettroniche, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:**

a. violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l'operatività della Sezione, **che ogni apertura verso l'esterno dei locali** contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:

a. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;
b. **se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.**

Qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati da furto avvenuto nei modi previsti nel presente punto anche se l'autore del furto è un addetto del Contraente o dell'Assicurato, **escluso il titolare dell'attività. La garanzia è operante a condizione che l'addetto sia stato denunciato all'Autorità competente.**

ART. 5.8 DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza i danni imputabili a fenomeno elettrico trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, **a condizione che**:

- **l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;**
- **gli impianti assicurati siano difesi con dispositivi di protezione/stabilizzatori** o trasformatori separatori o gruppi di continuità o, per le piccole apparecchiature, interruttore differenziale o comunque dispositivi protettivi realizzati ed installati a regola d'arte;
- **il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti dispositivi di protezione.**

Questa garanzia è prestata, per singolo sinistro, con uno scoperto:

- **del 50% qualora, al momento del sinistro, i dispositivi di protezione indicati non esistano o non siano attivati e la variazione di tensione esterna colpisca le cose assicurate senza danneggiarli;**
- **del 25% qualora, al momento del sinistro, i dispositivi di protezione indicati siano attivati e la variazione di tensione esterna colpisca le cose assicurate senza danneggiarli.**

ART. 5.9 PROGRAMMI APPLICATIVI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai programmi applicativi.
In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi applicativi distrutti, danneggiati o sottratti.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione dei programmi senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.
La somma assicurata è determinata in base al valore a nuovo.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 150.

ART. 5.10 SUPPORTI DATI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai supporti di dati.
In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati sui supporti fissi ad uso memoria di massa.
Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la Società rimborsa le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 150.

ART. 5.11 APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
Le apparecchiature ad impiego mobile sono assicurate anche all'esterno dell'ubicazione indicata nello stampato di polizza sia durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, sia durante il loro utilizzo, entro il territorio dei Paesi Europei.
Nella fase di sosta su autoveicoli la garanzia furto è operante a condizione che i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati, le porte chiuse a chiave, le cose occultate nel bagagliaio e a condizione che l'autoveicolo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in un'area pubblica custodita o in parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto, per singolo sinistro, del 25% con il minimo di euro 250.

ART. 5.12 MAGGIORI COSTI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
In caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione di funzionamento delle cose assicurate, la Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato i maggiori costi effettivamente sostenuti e documentati, dovuti a:
1. uso di impianto o di un apparecchio sostitutivo;
2. applicazione dei metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da parte di terzi.

Il rimborso non compete per i maggiori costi dovuti a:
a. limitazioni dell'attività professionale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle cose assicurate derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b. rimpiazzo o riparazione delle cose assicurate eseguiti oltre i tempi tecnici necessari;
c. modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle cose assicurate;
d. danni ai supporti di dati;
e. ricostituzione di dati e programmi.

La Società risponde, per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, fino all'importo giornaliero convenuto riferito al periodo di indennizzo e riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato. Il periodo di indennizzo, per ogni sinistro, inizia dal momento in cui sorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o alla sostituzione della cosa assicurata ma comunque non oltre la durata massima prevista.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a due giorni lavorativi (franchigia temporale).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 5.13 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola ubicazione assicurata, salvo maggiori franchigie esplicitate nell'eventuale allegato alla scheda di polizza, in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati.

Si conviene inoltre che in caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sul danno uno scoperto massimo del 30%.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione"	**euro 150**	**– – –**	**– – –**
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 1. spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea	**– – –**	**– – –**	**10% dell' indennizzo per singolo sinistro**
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 2. Rimozione e ricollocamento	**– – –**	**– – –**	**10% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per singolo sinistro.**
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 3. Onorari di competenza del perito	**– – –**	**– – –**	**5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per singolo sinistro.**
Art. 5.7 "Danni da furto" (in caso di mezzi di chiusura non conformi)	**– – –**	**20%**	**– – –**
Art. 5.7 "Danni da furto" (furto attraverso impalcature installate successivamente)	**– – –**	**20%**	**– – –**
Art. 5.8 "Danni imputabili a fenomeno elettrico"	**– – –**	**50% se dispositivi di protezione non esistenti o non attivati** **25% se dispositivi di protezione attivati**	**– – –**
Art. 5.9 " Programmi applicativi"	**euro 150**	**– – –**	**– – –**
Art. 5.10 " Supporti dati"	**euro 150**	**– – –**	**– – –**
Art. 5.11 "Apparecchiature ad impiego mobile"	**– – –**	**25% con il minimo di euro 250**	**– – –**
Art. 5.12 "Maggiori costi"	**Due giorni lavorativi**	**– – –**	**– – –**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI

ART. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste al punto 6.2, delle lastre assicurate, anche se di proprietà di terzi, con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.
Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave dell'Assicurato, o determinate da dolo e colpa grave dei familiari conviventi o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Per le presenti condizioni opera il limite di indennizzo previsto all'art. 6.5.

ART. 6.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende le rotture:

a. determinate da dolo dell'Assicurato;
b. derivanti dal crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro di locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
c. verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
d. verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e. causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, incendio, fulmine, scoppi, esplosioni, gelo;
f. di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
g. di lucernari e di lastre aventi valore artistico;
h. di sorgenti luminose e i danni subiti dalle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

ART. 6.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo.

ART. 6.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;
- i fornitori di merci;

purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 6.5 LIMITI DI INDENNIZZO

Resta convenuto che la Società non pagherà, per singola lastra, importo superiore a quello indicato sulla scheda di polizza. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa, importo superiore alla somma assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 7.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

ART. 7.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbario 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. n. 1124/65 e D. Lgs. n. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per singolo sinistro di euro 5.000.
I titolari, i Soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, salvo che l'inosservanza degli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

ART. 7.3 RIVALSA INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

ART. 7.4 RISCHI COMPRESI

L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata in polizza, si intende operante anche per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato:

1. sia per fatto proprio, sia per fatto di persone delle quali debba rispondere, in relazione ai seguenti rischi:
   a. servizio di bar e ristoro, compresa la somministrazione di cibi e bevande. L'assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo** o di minor durata della polizza;
   b. proprietà o conduzione di distributori automatici, videogiochi e flippers;
   c. i danni: provocati dai prodotti dopo la somministrazione o la vendita al dettaglio nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, purché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione. **Il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di risarcimento per anno assicurativo.**
   Sono esclusi dalla garanzia le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

d. gestione di negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell'ambito dell'azienda;
e. servizio di pronto soccorso e infermeria, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
f. attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e con cani;
g. servizio pubblicitario attraverso insegne, cartelli o striscioni, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
h. organizzazione, nell'ambito dell'azienda, di manifestazioni quali esposizioni, mostre, corsi per la formazione professionale dei dipendenti; organizzazione di attività dopo lavoristiche (ricreative, sportive e culturali, comprese le gite aziendali), di congressi e convegni; esposizione di propri prodotti al di fuori dell'ambito dell'azienda; partecipazione a fiere, mercati, nonché alle manifestazioni ed attività sopradescritte organizzate da terzi, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands;
i. servizio di pulizia dell'azienda;
j. operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell'azienda;
k. uso di tutte le macchine e i macchinari in genere o attrezzature di officina, compresi i mezzi di sollevamento e di trasporto di materiali e merci (come muletti, carrelli o simili) in dotazione all'Assicurato, anche se non di proprietà. L'uso dei muletti, carrelli o simili può avvenire anche nei piazzali, marciapiedi, strade, interni ed esterni o adiacenti l'azienda anche se non recintati o delimitati e anche qualora predette aree risultino essere in uso ad altre aziende o persone. **Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista obbligo di assicurazione ai sensi di legge.**
l. esecuzione di commissioni nonché operazioni di rifornimento e di consegna, comprese quelle di trasporto e di carico e scarico, dei prodotti dell'azienda e delle cose necessarie allo svolgimento dell'attività dell'azienda stessa;
m. cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture sotterranee, centrali termiche, di compressione e di decompressione, impianti per il servizio idrico nonché altre simili attrezzature e/o impianti anche se posti all'esterno dell'azienda, purché il tutto venga usato per le esclusive necessità delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
n. proprietà di macchinario, arredamento, attrezzatura inerenti l'attività dichiarata nella scheda di polizza ubicati presso terzi;

2. in relazione al fabbricato:
   – dalla conduzione e, quando ne sia proprietario l'Assicurato, dalla proprietà dei fabbricati o porzioni di essi e relative parti comuni se in condominio, in cui si svolge l'attività dell'azienda. La garanzia comprende: giardini e parchi anche se alberati, strade private, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili. L'assicurazione comprende inoltre i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Si precisa che le citate imprese (nonché loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi;
   – per i danni da spargimenti di acqua in genere conseguenti a rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e di condizionamento installati nei fabbricati di cui l'esercizio assicurato fa parte.
     Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
     – **una franchigia di euro 100 per singolo sinistro;**
     – **un limite di risarcimento di euro 100.000 per danni a cose altrui per singolo sinistro e per anno assicurativo.**

3. per danni subiti da:
   a. veicoli in consegna e/o custodia dell'Assicurato;
   b. veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'azienda;
   c. veicoli sotto carico e scarico;
   d. cose trovantesi sui veicoli sopraindicati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La garanzia vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato o di appaltatori delle attività e/o dei lavori elencati nel presente articolo; si conferma che restano **esclusi i danni ai natanti, agli aeromobili** ed alle cose sugli stessi trasportati, **i danni da furto e quelli da incendio di cose dell'Assicurato** o da lui detenute, nonché **i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato. Le garanzie di cui al presente punto sono prestate con l'applicazione, per singolo sinistro e per ogni veicolo danneggiato, di una franchigia di euro 150;**

4. ai sensi dell'art. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A**. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. La garanzia opera anche nel caso di morte o lesioni personali cagionati alle persone trasportate.
   È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. **La garanzia opera a condizione che** al momento del sinistro **il veicolo sia guidato da dipendente dell'Assicurato** iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge;
5. per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Si precisa inoltre che la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile loro derivante dall'incarico di responsabile in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n 81) e successive modifiche e integrazioni;
6. per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; tale garanzia, in presenza della garanzia "Ricorso Terzi" della Sezione Incendio operante per il medesimo sinistro, opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestato da quest'ultima.
   Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di risarcimento per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 200.000 per danni a cose altrui.

ART. 7.5 CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le norme della presente sezione quando essa è riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati).

– RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE OD AREE PRIVATE: quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade od aree private, entrambe non equiparate a quelle di uso pubblico, esista una contemporanea e valida assicurazione di R.C.A. (Responsabilità Civile Autoveicoli), la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto a tale copertura R.C.A.
– LAVORI E/O ATTIVITÀ SVOLTI AL DI FUORI DELL'AMBITO DELL'AZIENDA: quando l'attività dell'Assicurato preveda lo svolgimento dei lavori e/o attività al di fuori dell'ambito dell'azienda, l'assicurazione relativa a detti lavori e/o attività viene regolamentata, oltre che dalle Condizioni Contrattuali, anche dalle seguenti norme:
  l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni: a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute; ai locali di terzi nei quali si svolgono i lavori e/o le attività; alle cose di terzi trovantesi nei locali stessi; alle cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori e/o attività, quando questi si svolgano all'aperto.
  Questa garanzia è prestata, in caso di danni cagionati a cose da incendio nell'ambito di esecuzione dei lavori, con l'applicazione di:
  – **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150;**
  – **un limite di risarcimento per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 100.000.**
– DANNI AI VEICOLI DERIVANTI DALLA CADUTA DA PONTI SOLLEVATORI: relativamente alle officine meccaniche di automotoveicoli, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, la garanzia è operante per i danni cagionati ai veicoli di terzi derivanti dalla caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Restano comunque esclusi i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione dei veicoli.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **una franchigia per singolo sinistro di euro 100 per ogni veicolo;**
- **un limite di risarcimento per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 30.000 con il limite per ogni veicolo di euro 10.000.**

– DETENZIONE ED IMPIEGO DI ESPLOSIVI: qualora il contratto lo preveda espressamente, l'assicurazione comprende la detenzione e/o l'impiego di esplosivi, in deroga all'esclusione di cui all'art. 7.6-n.; l'assicurazione non si estende tuttavia ai danni a cose trovantesi nel raggio di 200 mt. dal fornello di brillamento delle mine o delle cariche esplosive.

– DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE: COSTRUZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE
Le garanzie relative alle sezioni INCENDIO e FURTO sono operanti sui distributori automatici di alimenti e bevande **esclusivamente quando i distributori automatici si trovano all'interno dei locali nei quali si svolge l'attività di riparazione e manutenzione.**
Le garanzie relative alla sezione R.C.G. sono operanti per danni cagionati a cose o persone **sino a un limite di 50.000 euro per singolo distributore automatico quando i distributori automatici sono noleggiati e in uso presso locali di terzi.**

ART. 7.6 ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a. da furto;
b. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
c. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
d. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
e. provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto indicato nell'art. 7.4.1;
f. alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dall'art. 7.4.3, ed a quelle trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
g. cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto dall'art. 7.4.1.a. e c.;
h. derivanti dall'espletamento di attività fuori dell'ambito dell'azienda, che non siano quelle descritte agli artt. 7.4 e 7.5;
i. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

j. da detenzione o impiego di esplosivi;
k. verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
l. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione facoltativa, i danni:

m. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

n. **a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;**
o. **cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;**
p. **derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
q. **da malattie professionali sofferte dai soggetti di cui all'art. 7.2.**

ART. 7.7 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a. **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a;**
c. **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività** cui si riferisce l'assicurazione, salvo gli appaltatori delle attività previste dall'art. 7.4.1 e i loro dipendenti, che sono considerati terzi per morte o lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 C. P.;
d. **i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL**, che sono invece considerati terzi per morte o lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 C.P.

ART. 7.8 PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui il Contraente si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto del Contraente. Inoltre, detto personale, è considerato terzo per morte o lesioni personali, sempreché non sia operante la garanzia R.C.O. di cui all'art. 7.2.

ART. 7.9 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti nella scheda di polizza per ogni sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico, anche nel caso siano implicati più di uno degli Assicurati.
Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

ART. 7.10 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero.

ART. 7.11 SCAMBIO DI MANODOPERA

Premesso che i prestatori di lavoro dell'Assicurato possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'Assicurato può avvalersi di prestatori di lavoro di altre aziende, **il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro e sempreché si tratti di aziende svolgenti analoghe attività**, resta convenuto quanto segue:

1. la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i prestatori di lavoro dell'Assicurato siano temporaneamente distaccati presso altre aziende, anche terze;
2. i prestatori di lavoro di altre aziende dei quali l'Assicurato si avvalga si considerano terzi, anche se svolgenti attività manuali, **ma limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del C.P.**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.12 BENI IN COMODATO O LOCAZIONE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

ART. 7.13 DETERMINAZIONE DEL PREMIO E TOLLERANZA SUL NUMERO DI ADDETTI

Il premio della presente sezione è determinato in base al numero di addetti dell'Azienda al momento della stipula, del contratto, come dichiarato dal Contraente ed indicato nella scheda di polizza.
Ad ogni scadenza anniversaria della polizza il Contraente deve comunicare qualsiasi variazione alla Società che provvederà a rideterminare il premio per l'annualità seguente.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza. Per le presenti condizioni facoltative operano, se previsti, scoperti e limiti di risarcimento esposti all'Art. 7.24.

ART. 7.14 CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO

(Condizione facoltativa A)
Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori in misura non superiore al 30% del fatturato annuo, l'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei subappaltatori.

ART. 7.15 DANNO BIOLOGICO

(Condizione facoltativa B)
La garanzia di cui al punto 2 dell'art. 7.2 è prestata senza applicazione di alcuna franchigia.

ART. 7.16 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

(Condizione facoltativa C)
A parziale deroga dell'art. 7.6.m., la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500;**
- **un limite di risarcimento per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 100.000 per danni a cose altrui.**

ART. 7.17 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI

(Condizione facoltativa D)
Limitatamente alle aziende che effettuano lavori di installazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione e condizionamento di ambienti nei fabbricati e negli stabilimenti, a parziale deroga dell'art. 7.6.n., la garanzia comprende i danni a:
- condutture ed impianti sotterranei.
  Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
  - **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250;**
  - **un limite di risarcimento di euro 10.000 per singolo sinistro.**
- cose dovute a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino uso di battipali, sottomurature, diaframmi od altre tecniche di consolidamento.
  Questa garanzia è prestata, per danni a cose altrui, con l'applicazione di:
  - **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500;**
  - **un limite di risarcimento per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 30.000.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.18 POSTUMA

(Condizione facoltativa E)

A parziale deroga dell'art. 7.6.o., la garanzia si estende ai danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione o difettosa esecuzione dei lavori di manutenzione o riparazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere.

Questa estensione vale a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre un anno dal compimento dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

a. **agli impianti, attrezzature o cose installati, riparati o manutenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
b. **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
c. **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;**
d. **da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
e. **da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150 per ogni sinistro a cose;**
- **un limite di risarcimento per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 100.000 per danni a cose altrui.**

ART. 7.19 "POSTUMA DELL'INSTALLATORE"

(Condizione facoltativa F)

A parziale deroga dell'art. 7.6.o., la garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione è prestata per l'attività di cui all'art. 1 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successive modifiche e/o integrazioni e **purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista**.

L'assicurazione non comprende i danni:

a. **agli impianti, attrezzature o cose installati, riparati o manutenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
b. **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
c. **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;**
d. **da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
e. **da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.**

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione, fermi i termini di prescrizione previsti dalla legge.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 per ogni sinistro a cose;**
- **un limite di risarcimento per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 100.000 per danni a cose altrui.**

ART. 7.20 SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

(Condizione facoltativa G)

A parziale deroga dell'art. 7.6.p, la garanzia si estende ai danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza**.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di risarcimento del 10% del massimale per cose per singolo sinistro e per anno assicurativo.

ART. 7.21 LIMITAZIONE DELLA R.C. ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

(Condizione facoltativa H)

(Operante nel solo caso di proprietario non conduttore)

La Società tiene indenne l' Assicurato, nei limiti dei massimali riportati sulla scheda di polizza, di quanto sia

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati indicati sulla scheda di polizza.
A parziale deroga dell'art. 7.7 "Persone non considerate terzi" viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi ai prestatori di lavoro dei locatari e a tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività descritta nella scheda di polizza.
La garanzia comprende inoltre i danni:

1) da inquinamento dell' acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti e condutture; **relativamente ai danni da inquinamento dell'acqua la garanzia è prestata con un limite di risarcimento di euro 100.000 per danni a cose altrui per singolo sinistro e per anno assicurativo;**
2) derivanti dalla proprietà di aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali, parchi e giardini anche se alberati, strade private, marciapiedi e piani di calpestio di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici locali, **purché di pertinenza del fabbricato stesso;**
3) da spargimenti d'acqua in genere conseguenti a rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e di condizionamento installati nei fabbricati di cui l'esercizio assicurato fa parte; **questa garanzia è prestata previa l'applicazione di:**
   - **una franchigia di euro 100 per singolo sinistro;**
   - **un limite di risarcimento di euro 100.000 per danni a cose altrui per singolo sinistro e per anno assicurativo;**
4) da incendio; **questa garanzia è prestata con un limite di risarcimento di euro 200.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo.**

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione del fabbricato, la garanzia comprende tanto la responsabilità per danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni imputabili alla proprietà comune. In caso di responsabilità solidale dell' Assicurato con altri soggetti, la Società risponde per la quota di pertinenza dell' Assicurato stesso.
Il valore del fabbricato risultante dal contratto deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso**, del fabbricato descritto. **Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore risultante dal contratto, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori, nei limiti dei massimali ridotti in eguale misura.**

ART. 7.22 MALATTIE PROFESSIONALI

(Condizione facoltativa I)

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali**, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.** L'estensione spiega i suoi effetti **a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.**
La garanzia non vale:

- **per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- **per le malattie professionali conseguenti:**

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- **per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;**
- **per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi inclusa quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi o superiori finalizzati o meno a emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. mobbing, bossing).**

Il massimale indicato nella scheda di polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, alla Società **l'insorgenza di una malattia professionale** e di seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ART. 7.23 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

(Condizione facoltativa J)

La garanzia si intende estesa ai danni arrecati alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese operazioni di loro sollevamento e movimentazione, carico e scarico (esclusa la responsabilità del vettore ex art. 1693 del C.C.).

Rimangono comunque esclusi i danni agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 per ogni sinistro a cose;**
- **un limite di risarcimento per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 10.000 per danni a cose altrui.**

ART. 7.24 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di risarcimento sotto elencati.

I limiti di risarcimento per anno assicurativo si applicano sul totale dei sinistri riguardanti, nell'anno assicurativo, tutte le ubicazioni indicate sulla scheda di polizza.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 7.2 "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)" punto 2.	euro 5.000	– – –	– – –
Art. 7.4 "Rischi compresi" punto 2. Danni da spargimenti di acqua, aria e suolo	euro 100	– – –	euro 100.000 per danni a cose altrui per singolo sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.4 "Rischi compresi" punto 3.	euro 150 per ogni veicolo	– – –	– – –
Art. 7.4 "Rischi compresi" punto 6.	– – –	– – –	euro 200.000 per danni a cose altrui per singolo sinistro e per anno assicurativo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 7.5 "Condizioni Speciali" – Lavori e/o attività svolti al di fuori dell'ambito della azienda	**– – –**	**10% con il minimo di euro 150 per danni a cose**	**euro 100.000 per danni a cose altrui per singolo sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.5 "Condizioni Speciali" – Danni ai veicoli derivanti dalla caduta da ponti sollevatori	**euro 100 per ogni veicolo**	**– – –**	**euro 30.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo con il limite di euro 10.000 per ogni veicolo**
Art. 7.5 "Condizioni Speciali" – Distributori automatici di alimenti e bevande: costruzione, riparazione, manutenzione e installazione	**– – –**	**– – –**	**euro 50.000 per singolo distributore automatico per singolo sinistro e per anno assicurativo quando i distributori automatici sono noleggiati e in uso presso locali di terzi**
CONDIZIONE FACOLTATIVA	**FRANCHIGIA**	**SCOPERTO**	**LIMITE DI RISARCIMENTO**
Art. 7.16 "Inquinamento accidentale"	**– – –**	**10% con il minimo di euro 2.500**	**euro 100.000 per danni a cose altrui per singolo sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.17 "Installazione e manutenzione di impianti" – condutture ed impianti sotterranei	**– – –**	**10% con il minimo di euro 250**	**euro 10.000 per singolo sinistro**
Art. 7.17 "Installazione e manutenzione di impianti" – cedimento o franamento del terreno	**– – –**	**10% con il minimo di euro 1.500**	**euro 30.000 per danni a cose altrui per singolo sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.18 "Postuma"	**– – –**	**10% con il minimo di euro 150**	**euro 100.000 per danni a cose altrui per singolo sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.19 "Postuma dell'installatore"	**– – –**	**10% con il minimo di euro 250**	**euro 100.000 per danni a cose altrui per singolo sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.20 "Sospensione e/o interruzione di attività"	**– – –**	**– – –**	**10% del massimale per cose per singolo sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.21 "Limitazione della R.C. alla sola proprietà del fabbricato" punto 1)	**– – –**	**– – –**	**euro 100.000 per danni a cose altrui per singolo sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.21 "Limitazione della R.C. alla sola proprietà del fabbricato" punto 3)	**euro 100**	**– – –**	**euro 100.000 per danni a cose altrui per singolo sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.21 "Limitazione della R.C. alla sola proprietà del fabbricato" punto 4)	**– – –**	**– – –**	**euro 200.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo**
Art. 7.20 "Danni a cose in consegna e custodia"	**– – –**	**10% con il minimo di euro 250**	**euro 10.000 per danni a cose altrui per singolo sinistro e per anno assicurativo**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma del D.Lgs 209/05, artt. 163/4-173/4 e correlati, la gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
- Telefono centralino: 045 8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045 8290557,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045 8290449.

ART. 8.1 ASSICURATI

- Per le Società di persone: i soci, i dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della Società Contraente.
- Per le Società di capitale: il legale rappresentante, i dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della Società Contraente **ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori.**
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il titolare, i dipendenti iscritti a libro matricola ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

ART. 8.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in polizza.
Tali oneri sono:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 9.17 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purchè scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo art. 9.17 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999 n. 488, art. 9 – D.Lgs. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurativi di cui all'art. 8.3, relativi all'immobile ove il Contraente esercita l'attività.
È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 10.3 comma 3.

ART. 8.3 CASI ASSICURATIVI

Le garanzie previste all'art. 8.2 valgono per:
1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530, comma 1, C.P.P.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della definizione del giudizio.** Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
   L'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.
   La prestazione opera in deroga all'art. 8.4.2 e .6;
3. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
4. gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente art. 8.3. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
5. ARAGTEL – Consulenza Telefonica. Nell'ambito di tutte le materie previste nel presente articolo è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:

   ARAGTEL è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:
   - una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
   - informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
   - chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
   - informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

ART. 8.4 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

1. **per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
2. **in materia fiscale ed amministrativa;**
3. **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
4. **per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;**
5. **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;**
6. **per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'art. 8.3.2;**
7. **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
8. **per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;**
9. **per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;**
10. **per controversie relative alla compravendita permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in questo ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

11. per controversie relative all'affitto d'azienda;
12. per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
13. per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
14. per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti;
15. per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica.
16. limitatamente al punto 4 dell'Art. 8.8 - per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia.

Le garanzie non sono valide, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione facoltativa:

17. per controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola;
18. per controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività;
19. per controversie dovute a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente.

La Società non si assume il pagamento di :

20. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
21. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 C.P.P.); spese per controversie con la Società.

ART. 8.5 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :
   - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per danni arrecati a terzi, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
   - per tutte le restanti ipotesi il momento **in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

   In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.
   La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
   - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
   - **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

   Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei tre mesi non opera per tutte la prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.
   La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo art. 10.3, entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.
   La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdettati da uno dei Contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
   Si considerano a tutti gli effetti **unico caso assicurativo**:
   - **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
   - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

   In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il **relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. Qualora venga richiamata la Condizione facoltativa B di cui all'art 8.9 si conviene che per insorgenza del caso assicurativo si intende:
   - il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
   - **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge**, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

   La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
   La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto **ed insorti nel termine di dodici mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nella Condizione facoltativa B, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

ART. 8.6 FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE - ALIENAZIONE O LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA O DELL'ATTIVITÀ INDICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata.
Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.
Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza rimane obbligato al pagamento del premio.
I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, **entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo** alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.
Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

ART. 8.7 ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.

ART. 8.8 CONTROVERSIE

(Condizione facoltativa A)
Le garanzie previste all'art. 8.2 vengono prestate al Contraente per:
1. sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro;
2. sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività;
3. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi **commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 250;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. sostenere controversie contrattuali relative a contratti di **appalto/subappalto commissionati dal contraente**. Sono comprese le controversie contrattuali per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Le presenti prestazioni valgono esclusivamente per il Contraente.
A parziale deroga dell'art. 8.7 le prestazioni del presente articolo valgono anche per i casi assicurativi che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

ART. 8.9 PACCHETTO SICUREZZA

(Condizione facoltativa B)

D. LGS. N. 81/08 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Le garanzie previste all'art. 8.2 vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:
- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.
Le garanzie previste all'art. 8.2 vengono prestate **al Contraente** per:
1. sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 C.P.);
3. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo **determinato in misura non inferiore a euro 250**.

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento **in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**
Ad eccezione dei legali rappresentanti, i suelencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

D. LGS. 193/07 (ex D. LGS. N. 155/97) - CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARE
Le garanzie previste all'art. 8.2 vengono prestate **al Contraente** in relazione al D. Lgs. n. 193/07 a tutela del Titolare dell'Industria Alimentare e del Responsabile delegato dal Titolare in quanto dipendente dell'Azienda.
La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 8.4 "Esclusioni" punto 2. per la materia amministrativa.
Le garanzie valgono, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. n. 193/07 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare per:
1. sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 C.P.);
3. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie.

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione **qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

D. LGS. 152/06 – CODICE DELL'AMBIENTE
La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 8.4 "Esclusioni" punto 7., per la materia amministrativa.

D. LGS. N. 196/03 - TUTELA DELLA PRIVACY
Le garanzie previste all'art. 8.2 vengono prestate in deroga all'art. 8.4.2 per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Sono assicurati:
- il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/03;
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento **dipendenti del Contraente** designati per iscritto ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 196/03.

Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 37 e ss. del D.Lgs. n. 196/03 e valgono per:
DIFESA PENALE: sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D. Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.** La presente garanzia opera in deroga all'art. 8.4.6;
DIFESA AMMINISTRATIVA: sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
DIFESA CIVILE: sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 C.C.**

D.LGS. N. 231/2001 (e successive disposizioni normative o regolamentari) – DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA
Le garanzie previste all'art. 8.2 vengono prestate, in deroga all'art. 8.1 "Assicurati" e all'art. 8.4 "Esclusioni" punto 2., per le spese sostenute:
- dal Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;
- dai soggetti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all' art. 8.3 punto 2.

ART. 8.10 SPESE DI RESISTENZA
(Condizione facoltativa C, acquistabile solo se sottoscritte le condizioni facoltative A e B)
Le garanzie previste all'art. 8.2 vengono prestate agli Assicurati per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.
La prestazione opera esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività indicata nella presente polizza per la quale sia stato corrisposto dall'Assicurato il relativo premio.
In tale caso la prestazione subentra:
a) dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;
b) in primo rischio qualora la polizza di responsabilità civile, pur esistente, non possa essere attivata in quanto non operante sulla fattispecie in esame.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

9. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA

A norma del D.Lgs. n. 175/95 la Spett.:
BLUE ASSISTANCE SPA
Sede: Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino
eroga le prestazioni di ASSISTENZA tramite la sua CENTRALE OPERATIVA attivabile a mezzo:
– Telefono: dall'Italia - Numero Verde (chiamata gratuita) 800 042042
dall'estero - +39 011 7425599
– Fax 011 7425588
per conto della Società ed in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione.
L'Assicurato dovrà comunicare:
- **le proprie generalità,**
- **il numero di polizza,**
- **la marca, il modello ed il numero di targa del veicolo assicurato (se sottoscritta la garanzia Assistenza sul veicolo utilizzato per l'attività lavorativa),**
- **il tipo di prestazione richiesta,**
- **il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.**

ART. 9.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A. INVIO DI UN IDRAULICO
Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso l'Azienda per allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture fisse dell'impianto idraulico o termico, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.**
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.
L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:
– **interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;**
– **mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto ad occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;**
– **rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;**
– **infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari.**
La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano

B. INVIO DI UN ELETTRICISTA
Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso l'Azienda per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione interna o prese di corrente, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.**
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.
L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:
– **interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore;**
– **guasti o malfunzionamenti al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Azienda.**
La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

C. INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME
Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso l'Azienda perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:
- furto, consumato o tentato;
- smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.
L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno dell'Azienda.
Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:
- **su porte e cancelli che non sono di pertinenza dell'Azienda e di proprietà o possesso del titolare dell'Azienda;**
- **su impianti di sicurezza e allarme.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

D. INVIO DI UN VETRAIO
Qualora l'Assicurato, a seguito di evento dannoso indennizzabile ai sensi della Sezione "Cristalli", necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso l'Azienda per la rottura di vetri esterni, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.**
L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
La prestazione è operante qualora la sicurezza del fabbricato assicurato non sia garantita.
Sono esclusi:
- **il costo del materiale impiegato;**
- **il costo dei pezzi sostituiti;**
- **le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza;**

il cui indennizzo sarà effettuato ai termini della Sezione Cristalli se operante.
La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

E. TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
Qualora, a seguito di infortunio o di malore che colpisca un addetto o un terzo presso l'Azienda sia richiesto il trasporto in autoambulanza, **la Centrale Operativa provvede all'invio, in accordo con i propri medici, fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.**
La garanzia opera laddove non si rende necessario l'intervento del servizio di soccorso pubblico, per recarsi presso la struttura sanitaria più vicina idonea a garantirgli cure specifiche; successivamente al ricovero di primo soccorso, opportunamente documentato, per recarsi alla struttura sanitaria che garantisca cure specifiche rese necessarie dall'evento.
La presente prestazione non può sostituire in alcun modo l'intervento degli operatori del servizio di soccorso pubblico.
La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

ART. 9.2 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Qualora il titolare dell'Azienda nel corso di un viaggio a oltre 50 Km dal comune in cui ha sede l'Azienda, debba rientrare essendo stata colpita l'Azienda stessa da un evento di tale gravità che, a giudizio dell'Autorità o del tecnico intervenuto, rende necessaria la sua presenza, la Centrale Operativa mette a sua disposizione, tenendone il costo a carico della Società **fino alla concorrenza di € 300 per sinistro:**
- un biglietto per il rientro in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto;
- un'autovettura a noleggio, **di cilindrata compresa tra 1100 e 1300 cc, a chilometraggio illimitato e per un massimo di tre giorni**. La prestazione è garantita durante l'orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la Centrale Operativa.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite.
Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, di traghetto ed eventuali oneri ed assicurazioni non obbligatorie a termini di legge. Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità.
La Centrale Operativa ha facoltà di contattare l'Autorità o il tecnico intervenuto.
La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

ART. 9.3 REPERIMENTO ARTIGIANI CONVENZIONATI

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di un idraulico, un elettricista, un fabbro o di un falegname per interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione agli impianti del fabbricato assicurato, la Centrale Operativa provvede ad indicare il nominativo dell'artigiano con cui l'Assicurato potrà definire direttamente le modalità di esecuzione del lavoro ed i termini economici.
Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte dell'artigiano.
Il servizio è fornito in forma gratuita all'interno del premio definito per la Sezione Assistenza.
La Centrale Operativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

ART. 9.4 INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI ASSICURATI

Qualora, a seguito di un evento dannoso occorso ai locali dell'azienda, indennizzabile ai sensi della sezione Incendio, si renda necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei beni assicurati , su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede ad attivare gli operatori convenzionati specializzati.
Restano a carico dell' Assicurato tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte degli specialisti convenzionati, il cui indennizzo potrà essere effettuato ai termini della sezione Incendio, qualora sia resa operativa nella scheda di polizza.
Il servizio è fornito in forma gratuita all'interno del premio definito per la Sezione Assistenza.
La Centrale Operativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

ART. 9.5 CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORMATIVE ISO E PER LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'AZIENDA

Su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa organizza un appuntamento telefonico con lo specialista fiduciario, nell'orario di servizio dallo stesso previsto, per ottenere informazioni e consulenza sul processo di Certificazione per la propria Azienda.
Il consulente, sulla base dell'analisi del modello organizzativo dell'Azienda e della Normativa ISO di riferimento (ad esempio ISO 9001 per la QUALITÀ, ISO 14001 e Regolamento EMAS per l'AMBIENTE, etc), potrà formulare un piano personalizzato preliminare al percorso di Certificazione, con l'indicazione dei costi preventivati.
L'Assicurato potrà quindi confrontarsi direttamente con il consulente per l'iter da seguire per la richiesta di Certificazione. Lo specialista fiduciario si rende altresì disponibile per le informazioni sulla normativa di riferimento, nazionale ed internazionale, (ad esempio le specifiche disposizioni per ciascun settore di attività, gli impatti del D.Lgs 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, etc.).
Restano a carico dell'Assicurato le spese per tutte le fasi della Certificazione.
Il servizio è fornito in forma gratuita all'interno del premio definito per la Sezione Assistenza.
La Centrale Operativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

ART. 9.6 RECUPERO DATI INFORMATICI

Qualora a seguito di un evento dannoso occorso all'Azienda, indennizzabile ai sensi della sezione Incendio, con esclusione di quanto previsto dalla garanzia Fenomeno Elettrico, e per il quale è stata fatta regolare denuncia di sinistro alla Società, rimanga danneggiata l'unità di memoria hard disk interno del personal computer di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

proprietà dell'Assicurato e si renda necessario il recupero dei dati informatici relativi all'attività professionale dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati.
La prestazione opera ove sia stato possibile il recupero dei dati fino alla concorrenza di € 1.000 per sinistro.
È compreso il costo per le sole parti di ricambio e componenti danneggiati dell'unità hard disk strettamente necessari per effettuare il recupero dei dati ed il costo di manodopera per il lavoro di recupero dati e di montaggio delle parti sostituite.

ART. 9.7 CANCELLAZIONE DATI INFORMATICI DA SUPPORTI DANNEGGIATI

In riferimento alle prestazioni dell'art. 9.6 "Recupero dati informatici", qualora a seguito della valutazione tecnica dello specialista informatico risulti impossibile il recupero dei dati, **su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati per la procedura di cancellazione definitiva dei dati dai supporti danneggiati.**
La prestazione opera fino alla concorrenza di € 200 per sinistro.

ART. 9.8 REPERIMENTO SPECIALISTI E CONSULENZA INFORMATICA

La Centrale Operativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
In conseguenza di eventi dannosi non in garanzia che rendano impossibile l'accesso ai dati informatici relativi all'attività lavorativa dell'Assicurato, su richiesta dell'Assicurato **la Centrale Operativa provvede a metterlo in contatto telefonico con gli specialisti convenzionati per una consulenza tecnica sulle condizioni dell'apparecchio e per attivare le eventuali operazioni di recupero dati. Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte degli specialisti informatici.**

ART. 9.9 DELIMITAZIONI

La Società non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta o indiretta di:

a. stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;
c. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
d. atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Oltre alle esclusioni sopra descritte, per la Sezione di Assistenza al veicolo assicurato la garanzia non viene prestata:

e. per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
f. in caso di utilizzo del veicolo in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" (art. 2 Codice della Strada);
g. qualora l'indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto;
h. non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni vigenti;
i. non abilitazione alla circolazione del veicolo sulla base delle vigenti leggi;
j. conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti o allucinogeni e venga sanzionato ai sensi dell'art. 186 o dell'art. 187 del Codice della Strada;
k. nel caso di suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;
l. atti dolosi compiuti o tentati dal conducente o dai passeggeri trasportati.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONE FACOLTATIVA

(Operante solo se esplicitamente richiamata nella scheda di polizza e ferma l'efficacia del punto 9.9 "Delimitazioni")

ART. 9.10 ASSISTENZA AL VEICOLO

(Condizione Facoltativa A)

1. In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:
   - incidente stradale;
   - guasto;
   - incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
   - furto e rapina;
   - forature e danni ai pneumatici

   occorso durante lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'Assicurato, la Centrale Operativa fornisce le prestazioni di assistenza stradale ed i servizi aggiuntivi con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, **purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva**.

   La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.
2. **Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino**

   In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina.

   È facoltà dell'Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, **purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo.**

   Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino di cui al successivo punto 3).

   Qualora l'Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del conducente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, la Società rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 300.**

   Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

   La prestazione è fornita in Europa.
3. **Recupero difficoltoso del veicolo uscito dalla sede stradale**

   Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale e risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico della Società **con il limite di € 350.**

   Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate.

   Su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'Assicurato stesso.

   La prestazione è fornita in Europa.
4. **Invio di un'autoambulanza**

   Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato e il conducente o gli occupanti del veicolo necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al

ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa, in accordo con i propri medici, invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo massimo di € 300.**

La presente prestazione non può sostituire in alcun modo l'intervento degli operatori del servizio di soccorso pubblico.

La prestazione è fornita in Europa.

5. **Veicolo commerciale sostitutivo e consegna merce**

A seguito del verificarsi di uno dei seguenti casi:

- impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per il quale è stata erogata la prestazione di "soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino" nell'ambito dell'area geografica in cui è operante questa garanzia, e il medesimo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa sulla base dei tempari della casa costruttrice),
- furto totale del veicolo assicurato, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, **esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati**, presso una stazione di noleggio, un veicolo commerciale sostitutivo (ad esempio van o furgone) di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo **con il massimo di 5.**

Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio e i casi di immobilizzo del rimorchio.

In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso il veicolo commerciale sostitutivo sarà fornito per un massimo di 7 giorni.

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio, con esclusione di veicoli con configurazione speciale (ad esempio cella frigorifera, elevatori, etc.) e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite.

A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto ed eventuali oneri ed assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il mezzo messo a disposizione. Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna del veicolo sostitutivo alla stazione di autonoleggio fornitrice.

La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l'Assicurato può trattenere il veicolo sostitutivo oltre il limite di giorni previsto dalla garanzia **con costi a suo carico**, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

Se necessario, la Centrale Operativa si rende disponibile ad organizzare un mezzo di trasporto idoneo per raggiungere la stazione di noleggio ove ritirare il veicolo prenotato dalla Centrale Operativa, tenendone il costo a carico della Società fino alla concorrenza di € 80 per sinistro.

A seguito dell'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato **per il quale è stata attivata la prestazione di cui al** punto 2) "Soccorso stradale , interventi e riparazioni sul posto, traino", **nell'ambito dell'area geografica in cui è operante questa garanzia,** la Centrale Operativa si rende disponibile ad attivare la società di trasporto convenzionata per organizzare la consegna della merce presente sul veicolo assicurato immobilizzato, al luogo di destinazione previsto oppure il rientro della stessa nella sede di lavoro dell'Assicurato.

La prestazione verrà fornita compatibilmente con l'operatività della società di trasporto convenzionata e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite.

È escluso il trasporto di merce che necessita di veicolo con configurazione speciale (ad esempio cella frigorifera).

La garanzia opera fino alla concorrenza di **€ 200 per sinistro.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6. **Servizio di noleggio veicolo commerciale a tariffe preferenziali**
   Per uno dei casi per cui è prestata la garanzia, anche se non è stata attivata la Centrale Operativa per la prestazione di cui al punto 2) "Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino", la Centrale Operativa è a disposizione per fornire all'Assicurato le informazioni sulle società di autonoleggio convenzionate che offrono veicoli di tipo commerciale applicando tariffe preferenziali e condizioni agevolate. Il servizio è esteso anche agli autoveicoli.
   La prestazione viene fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite.
   A carico dell'Assicurato restano tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte della società di autonoleggio. Il servizio è fornito in forma gratuita all'interno del premio definito per la Sezione Assistenza.
   La Centrale Operativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

ART. 9.11 DELIMITAZIONI

La Società non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta o indiretta di:

a. **stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;**
b. **eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;**
c. **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;**
d. **atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.**

ART. 9.12 LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro verranno applicate, oltre a quanto espressamente indicato nei rispettivi punti, i limiti di risarcimento sotto elencati, salvo se diversamente precisato sulla scheda di polizza.

ASSISTENZA		LIMITE DI INDENNIZZO
A.	INVIO DI UN IDRAULICO	€ 300 per sinistro
B.	INVIO DI UN ELETTRICISTA	€ 300 per sinistro
C.	INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME	€ 300 per sinistro
D.	INVIO DI UN VETRAIO	€ 300 per sinistro
E.	TRASPORTO IN AMBULANZA	€ 300 per sinistro
Art. 9.2	RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO	€ 300 per sinistro
Art. 9.6	RECUPERO DATI INFORMATICI	€ 1.000 per sinistro
Art. 9.7	CANCELLAZIONE DATI INFORMATICI DA SUPPORTI DANNEGGIATI	€ 200 per sinistro
CONDIZIONE FACOLTATIVA		**LIMITE DI INDENNIZZO**
Art. 9.10	punto 2. SOCCORSO STRADALE	€ 300
Art. 9.10	punto 3. RECUPERO DIFFICOLTOSO DEL VEICOLO USCITO DALLA SEDE STRADALE	€ 350
Art. 9.10	punto 4. INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA	€ 300

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

10. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TRASPORTI

ART. 10.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione viene prestata per i soli trasporti effettuati con i veicoli di proprietà o in leasing dell'Azienda, di un titolare della stessa o di proprietà di un dipendente, e **fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza.**

A. La Società indennizza a primo rischio assoluto le perdite e i danni materiali e diretti che le merci e/o le attrezzature assicurate subiscano durante il trasporto a causa di:
   1. incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
   2. ribaltamento del veicolo, caduta del medesimo in acqua o precipizi e in genere uscite del veicolo stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
   3. collisione del veicolo con altri mezzi di trasporto, urto contro corpi fissi e/o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso;
   4. mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
   5. bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le merci siano trasportate in veicoli chiusi e/o telonati. La garanzia opera solo se i teloni sono in buono stato di conservazione e regolarmente fissati;
   6. caduta o urto durante le operazioni di carico e scarico, a condizione che tali operazioni siano eseguite dal Contraente con mezzi meccanici idonei;
   7. rottura, restando ferme le altre esclusioni previste dal contratto.

B. La Società indennizza inoltre i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano a causa di:
   8. furto delle merci in seguito ad incidente stradale o avvenimento marittimo di cui alla successiva lettera C., che coinvolga il veicolo;
   9. rapina;
   10. sottrazione, mediante furto, dell'intero veicolo;
   11. furto di singoli colli interi perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo o mediante manomissione dei teloni o degli altri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi, oppure mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dei locali in cui sostino i veicoli.

   La garanzia furto di cui ai punti 10) e 11) è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni riportate all'art. 10.8 "Operatività della garanzia Furto".

C. La Società indennizza altresì i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate caricate a bordo del veicolo subiscano durante le traversate marittime su navi traghetto, a causa di:
   12. incaglio, strisciamento sul fondo, capovolgimento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento o sommersione occorsi alla nave;
   13. getto e asporto del citato veicolo caricato sopra coperta; sbandamento dello stesso all'interno della nave.

   La garanzia è operante nell'ambito dei limiti territoriali indicati all'art. 10.10.

ART. 10.2 VEICOLI PRESI A NOLEGGIO

Nel caso in cui il Contraente si avvalga temporaneamente, di veicoli presi a noleggio presso società specializzate del settore, **il massimale si intende ridotto ad € 1.000.**

Il Contraente è dispensato dal darne comunicazione scritta alla Società, ma dovrà conservare e tenere a disposizione della stessa, tutta la documentazione relativa al noleggio.

ART. 10.3 AVARIA COMUNE PER MERCI CARICATE SU VEICOLO TRASPORTATO SU NAVI TRAGHETTO

La Società tiene indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune e da quanto dovuto al soccorritore, sempreché l'atto di avaria e il salvataggio siano stati diretti a evitare o diminuire il danno o le perdite indennizzabili ai sensi di polizza. La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera il massimale di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 10.4 SGOMBERO DALLA SEDE STRADALE

La Società rimborsa - **fino alla concorrenza di € 200** - le spese sostenute per lo sgombero dalla sede stradale delle merci irrecuperabili, danneggiatesi a seguito del verificarsi di un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

ART. 10.5 CONDIZIONI SPECIALI (SEMPRE OPERANTI)

1. **MERCI DEPERIBILI**
   In caso di trasporto di merci deperibili, sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite dipendenti da mancata, insufficiente, eccessiva, errata erogazione della temperatura.

ART. 10.6 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite dipendenti da:

1. **atti o omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente; qualora il Contraente o l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti o omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori;**
2. **infedeltà del personale dipendente del Contraente e dell'Assicurato;**
3. **infrazione alle norme vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;**
4. **inidoneità del veicolo a un adeguato trasporto e protezione delle merci;**
5. **difetto, vizio o insufficienza d'imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; cattivo stivaggio o inadeguata protezione delle merci;**
6. **vizio proprio o qualità insite delle merci, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;**
7. **ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad evento assicurato;**
8. **contrabbando, attività o traffici proibiti o clandestini;**
9. **guerra anche civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa; cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo; ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;**
10. **atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili; atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici; atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;**
11. **alluvioni, allagamenti.**

ART. 10.7 MERCI SEMPRE ESCLUSE

Sono sempre escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

- **animali vivi;**
- **armi in genere;**
- **autoveicoli;**
- **carte valori, documenti, francobolli, monete, valori (titoli di credito, vaglia, assegni, banconote e simili);**
- **masserizie;**
- **merci infiammabili, esplodenti o pericolose;**
- **oggetti in metallo prezioso, orologi, pietre e metalli preziosi;**
- **oggetti d'arte;**
- **pellicce;**
- **prodotti farmaceutici;**
- **tabacchi;**
- **telefoni cellulari e palmari.**

Sono inoltre sempre escluse le merci usate e/o danneggiate.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 10.8 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA FURTO

L'operatività della garanzia furto di cui all'Art. 10.1 lettera B punti 10. e 11. è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

1. che nell'orario di attività lavorativa e comunque sempre dalle ore 7.00 alle ore 21.00, durante le soste o le fermate dipendenti da qualsiasi causa, l'abitacolo e i vani di carico dei veicoli dovranno avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;
2. che al di fuori dall'orario di attività, nei giorni di inattività e comunque sempre dalle ore 21.00 alle ore 7.00, durante le anzidette soste o fermate, sia rispettata una delle seguenti condizioni:
   - che i veicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati, oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
     ovvero
   - limitatamente al caso di sottrazione dell'intero veicolo, che il furto sia avvenuto mediante effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sul veicolo, purchè il predetto antifurto risulti conforme alla Direttiva Ce 95/56 e che lo stesso sia stato messo in funzione.

   In entrambe i casi la garanzia è operante a condizione che il veicolo abbia i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista.

ART. 10.9 LIMITI TEMPORALI DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di assicurazione.
Per ogni viaggio, la garanzia decorre dal momento della caricazione della merce a bordo del veicolo, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dai documenti di trasporto e termina al momento della scaricazione della merce dal veicolo.
Eventuali soste o giacenze precedenti l'inizio del viaggio, in corso di viaggio o a destino, sono comprese per un periodo massimo di settantadue ore a condizione che le merci rimangano a bordo del veicolo e che lo stesso sia parcheggiato in aree o in locali adeguatamente protetti e sorvegliati.

ART. 10.10 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è operante per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

ART. 10.11 SPESE DI RIPARAZIONE O RIMPIAZZO

In caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponderà solo del valore della parte danneggiata o perduta ed indennizzerà soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

ART. 10.12 SCOPERTO CONTRATTUALE

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione dei seguenti scoperti e franchigie:

- **furto totale, furto parziale, mancata consegna, manomissione, smarrimento, rapina: scoperto 10% con il minimo di € 250, elevato a 400 euro nel caso di veicolo assicurato non dotato di sistema antifurto o con sistema di antifurto non attivato al momento del furto;**
- **tutti gli altri avvenimenti: franchigia assoluta € 250.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 10.13 LIMITE DI INDENNIZZO

Il massimale costituisce il limite dell'indennizzo dovuto dalla Società per ogni viaggio oltre i compensi dei suoi Periti.
Relativamente alle attrezzature, la somma massima assicurata per gli attrezzi e strumenti di proprietà dell'Azienda si intende ridotta al 30% del massimale indicato nella scheda di polizza.
Le spese straordinarie, non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire il danno, sono rimborsate anche in eccedenza alla somma massima assicurata secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

11. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

SEZIONI INCENDIO – FURTO – ELETTRONICA – CRISTALLI

ART. 11.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 11.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 11.3 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

1. **indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;**
2. **verificare l'esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;**
3. **verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;**
4. **verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;**
5. **procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.**

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 11.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli "valore delle cose assicurate", l'ammontare del danno si determina:

1. Per il fabbricato, il rischio locativo e le lastre si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere;
2. Per le lastre in fibrocemento e cementoamianto, relativamente ai danni da grandine, si stima il valore allo stato d'uso delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi;
3. Per l'arredamento, il macchinario e l'attrezzatura: si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso dei beni al momento del sinistro e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
4. per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: il valore commerciale e si deduce il valore di eventuali recuperi;
5. per le merci: il valore commerciale e si deduce il valore di eventuali recuperi;
6. per i valori: il valore nominale;
7. per le apparecchiature elettroniche e le apparecchiature ad impiego mobile:
   - qualora assicurate nelle sezioni incendio o furto si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso dei beni al momento del sinistro e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
   - qualora assicurate nella sezione elettronica:
     A. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
        a. si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro valutate secondo i costi al momento del sinistro;
        b. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

        L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come da A.a. l'importo stimato come da A.b.

     B. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
        a. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, dell'impianto o dell'apparecchio colpito dal sinistro stesso;
        b. si stima il valore ricavabile dai residui.

        L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come da B.a. l'importo stimato come da B.b.

        Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed opera a condizione che:
        - i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di acquisto a nuovo;
        - il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e comunque entro sei mesi dalla data del sinistro;
        - il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

        Qualora non siano soddisfatte le condizioni di uno dei tre alinea precedenti, si applicano le norme che seguono:
        c. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio allo stato d'uso;
        d. si stima, allo stato d'uso, il valore ricavabile dai residui.

        L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come da B.c. l'importo come stimato da B.d.

   Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come da A., eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come da B.

   La Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per qualsiasi bene mobile fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 11.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 11.6 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

a. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c. il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

ART. 11.7 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 11.8 ASSICURAZIONE PARZIALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 11.4 risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.

ART. 11.9 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

A parziale deroga dell'art. 11,8 si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trova applicazione qualora i valori di ciascuna partita non superino del 10% le rispettive somme assicurate. **In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.**

I beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno sono assicurati senza l'applicazione della regola proporzionale sino alla prima scadenza anniversaria.

Qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti uguale o inferiore a euro 25.000 per la sezione Incendio, la Società indennizza tale danno senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 11.8.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 11.10 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verranno applicati una sola volta gli scoperti e/o franchigie nella misura corrispondente all'importo più elevato.

ART. 11.11 ANTICIPO INDENNIZZI

(operante per la Sezione Incendio)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000.

ART. 11.12 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 11.13 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla Sezione Incendio per il Fabbricato e per il Contenuto e per la sezione Elettronica - nel caso di danno non suscettibile di riparazione - il pagamento - qualora il danno sia superiore al 70% del valore a nuovo - sarà effettuato con le seguenti modalità:

1. **entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;**
2. **entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1., determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'art. 9.4.**

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 3.5.3 "esclusioni incendio", 4.5.3 commi a. e b. "esclusioni furto" e 5.3.3 "esclusioni elettronica".

ART. 11.14 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del sinistro le merci rubate o danneggiate sono coperte da assicurazione per i rischi di furto ed incendio e anche da polizza di sicurtà contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.

L'Assicurato perciò si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze originali di sicurtà contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da sinistro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 11.15 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 11.16 DICHIARAZIONE NUMERO ADDETTI E SUA TOLLERANZA

Il premio rimane immutato e le garanzie attivate nella sezione Reponsabilità Civile mantengono invariata la loro efficacia anche se il numero di addetti dell'Azienda aumenta, nell'annualità in corso, di 1 unità (2 se il numero di addetti dichiarato dal Contraente ed indicato in polizza è superiore a 3).

Fermo restando quanto sopra, se per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente il numero di addetti dichiarato risultasse minore dell'effettivo, i sinistri verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in egual misura.

ART. 11.17 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare per ogni sinistro quand'anche venissero interessate contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. un risarcimento superiore a euro 5.200.000 complessivamente per le due garanzie impegnate.

Tale limite vale anche se i massimali assicurati, per effetto della clausola "ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT", risultassero superiori a tale importo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 11.18 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa **è tenuto a:**

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari;**
- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 11.19 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.12.3.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
4. **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG**.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere **viene concordata con ARAG**.
6. ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 11.20 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

SEZIONE TRASPORTI

ART. 11.21 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La constatazione dei danni dovrà stabilire l'entità, la natura e la causa degli stessi, il valore delle merci assicurate e il valore delle merci nella condizione in cui le stesse si trovano a seguito del sinistro. La differenza fra questi due valori servirà per stabilire l'entità del danno.

ART. 11.22 VALORE DELLE MERCI ASSICURATE

Per le merci viaggianti in regime di acquisto o di vendita il valore assicurabile è costituito dal prezzo di fattura, esclusa IVA. La somma massima assicurata corrisponde al valore assicurabile, entro il massimale indicato nella scheda di polizza.
Per gli attrezzi e strumenti di proprietà dell'Azienda indispensabili per svolgere l'attività dichiarata si stima il valore che gli stessi avevano al momento del sinistro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

12. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 12.1 SEZIONI INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA - CRISTALLI

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;**
2) **darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;**
3) **fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità' approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;**
4) **conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
5) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;**
   Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, che venga data applicazione alla disciplina dell'art. 1910 del Codice Civile;
6) **denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 12.2 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

In caso di sinistro il Contraente:

1. **deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.;**
2. **è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al comma 1 ed all'art. 9.13.**

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

ART. 12.3 SEZIONE TUTELA LEGALE - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. **L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia,** indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

ART. 12.4 SEZIONE ASSISTENZA

A. L'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni informazione richiesta.
La Società ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni. **Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa**, salvo quanto indicato nella prestazione "Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto e traino" della Garanzia al veicolo.
Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, **dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data del sinistro:**
- **giustificativi di spesa, in originale;**
- **descrizione dell'evento occorso;**
- **documentazione attestante l'evento, in originale.**

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, **quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso**.

B. La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

C. La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.

ART. 12.5 SEZIONE TRASPORTI

A. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
1. **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del C.C.;
2. **darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza** (art. 1913 C.C.), specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
3. **effettuare gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa** nei confronti di ogni eventuale responsabile e conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno;
4. **richiedere o impartire disposizioni affinché sia sollecitato l'intervento del Perito** designato dalla Società per sinistri dei quali sia previsto un danno superiore a € 1.000.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..
Il Contraente o l'Assicurato può procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione delle merci danneggiate, dopo averne dato avviso alla Società.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

B. **In caso di sinistro da furto o rapina, oltre alla documentazione da produrre in caso di sinistro come riportata nella successiva lettera C., il Contraente o l'Assicurato, deve altresì:**
   1. **comunicare immediatamente alla Società tutti i fatti che si riferiscano all'avvenimento – a mezzo telegramma, telex, telefax, posta elettronica o telefono – e in ogni caso non oltre ventiquattro ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;**
   2. **presentare immediata denuncia all'Autorità, indicando i dati d'identificazione dell'autocarro, le generalità dell'autista del mezzo vettore e l'esistenza a bordo di eventuale impianto antifurto o eventuale dispositivo anti-rapina o di altri sistemi di protezione e sicurezza. Copia di detta denuncia dovrà essere trasmessa alla Società;**
   3. **richiedere, in caso di ritrovamento del veicolo l'intervento dell'Autorità e di un incaricato della Società perché sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale impianto antifurto, prima della riconsegna del mezzo;**
   4. **esibire alla Società, al momento della denuncia del sinistro stesso, come condizione essenziale per l'indennizzabilità del medesimo, tutte le chiavi dell'impianto antifurto qualora presente.**

C. Al verificarsi di un sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare la seguente documentazione:
   - copia del documento di trasporto;
   - copia dell'eventuale fattura di vendita o d'acquisto della merce trasportata;
   - eventuale richiesta di indennizzo del danno da parte del ricevitore;
   - copia della denuncia all'Autorità, nel caso di furto o rapina dell'intero autocarro o furto parziale di merci.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

13. ELENCO DELLE ATTIVITÀ ASSICURABILI

CODICE RISCHIO	ATTIVITÀ	CATEGORIA DI RISCHIO			
		INCENDIO	FURTO	R.C.G.	TRASPORTI
	ALIMENTARI				
A 1	Acque minerali e gassose – bibite analcoliche – sciroppi	**B**	**D**	**B**	**A**
A 2	Bibite alcoliche – Birra	**B**	**C**	**B**	**A**
A 3	Caffè – surrogati del caffè	**E**	**B**	**B**	**B**
A 4	Caramelle - Cioccolato - surrogato di cioccolato - torrone - nocciolati - cacao	**D**	**C**	**B**	**B**
A 5	Carni e pesci conservati ed in scatola	**D**	**B**	**B**	**B**
A 6	Carni fresche - macelli	**B**	**C**	**C**	**B**
A 7	Essicazione di cereali e frutta, senza sgusciatura	**G**	**C**	**A**	**B**
A 8	Formaggi - burro - latterie sociali centrali del latte -latticini	**E**	**B**	**B**	**B**
A 9	Gastronomia, preparazione cibi	**E**	**B**	**B**	**B**
A 10	Liquori senza distillerie	**D**	**B**	**B**	**B**
A 11	Liquori con distillerie	**I**	**B**	**B**	**B**
A 12	Mangimi	**G**	**D**	**A**	**B**
A 13	Marmellate - confetture – mostarde -canditi – frutta sciroppata – miele – conserve di prodotti ortofrutticoli	**E**	**B**	**B**	**B**
A 14	Maturazione artificiale di cereali e frutta con trattamenti chimici	**E**	**D**	**B**	**B**
A 15	Mulini per cereali - riserie	**I**	**D**	**A**	**B**
A 16	Olii e grassi alimentari	**G**	**C**	**B**	**B**
A 17	Olio di oliva - frantoi	**D**	**C**	**C**	**B**
A 18	Panifici – pastifici	**E**	**C**	**A**	**B**
A 19	Pasticcerie - paste dolci - panettoni - biscotti – grissini - gelati	**E**	**C**	**B**	**B**
A 20	Prodotti alimentari liofilizzati, disidratati ed omogeneizzati – tè, camomilla	**E**	**B**	**B**	**B**
A 21	Prodotti alimentari surgelati	**D**	**C**	**B**	**B**
A 22	Prosciutti – salumi – con allevamento e/o mattazione	**G**	**B**	**C**	**B**
A 23	Prosciutti – salumi – senza allevamento e/o mattazione	**G**	**B**	**A**	**B**
A 24	Vini - spumanti - aceto - cantine sociali - enopoli	**B**	**B**	**B**	**B**
	CARTA - PELLE - GOMMA - PLASTICA				
B 1	Articoli in cuoio od in pelle, escluse calzature	**G**	**A**	**B**	**B**
B 2	Bottoni	**G**	**B**	**B**	**A**
B 3	Calzature, escluse pelli e pellami	**I**	**B**	**B**	**B**
B 4	Calzature	**I**	**A**	**B**	**B**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE RISCHIO	ATTIVITÀ	CATEGORIA DI RISCHIO			
		INCENDIO	FURTO	R.C.G.	TRASPORTI
B 5	Carta (in fogli, blocchi, oggetti e formati di carta), carte da parati, cartoni	G	D	D	A
B 6	Cartotecnica anche con plasticatura	I	C	D	A
B 7	Concerie	I	A	C	B
B 8	Gommisti	I	B	C	B
B 9	Laboratori per sviluppo e stampa di materiale cine-fotografico	G	B	B	B
B 10	Legatoria compreso antiquariato	D	A	D	A
B 11	Legatoria escluso antiquariato	D	D	D	A
B 12	Litografia - serigrafia	E	A	D	A
B 13	Natanti prevalentemente in materia plastica, vetroresina	I	C	C	A
B 14	Occhiali e montature	G	B	A	B
B 15	Oggetti in gomma, esclusi pneumatici e gomma spugna o microporosa	I	D	B	A
B 16	Oggetti in plastica non espansa o alveolare – plasticatura di oggetti	I	C	B	A
B 17	Pneumatici e gomma spugna o microporosa	N	B	C	ESCLUSO
B 18	Resine sintetiche e simili	N	C	B	B
B 19	Scope, spazzole, pennelli	N	C	B	A
B 20	Serramenti in plastica con rimozione e posa	N	D	D	A
B 21	Serramenti in plastica senza rimozione e posa	N	D	B	A
B 22	Targhe - timbri – insegne – cartelli pubblicitari	E	C	C	A
B 23	Tipografia	E	D	D	A
	CHIMICA				
C 1	Candele – oggetti in cera	N	C	B	B
C 2	Antiparassitari, anticrittogramici, diserbanti, disinfestanti	I	D	D	A
C 3	Colle, adesivi e simili	I	C	B	A
C 4	Colori ed inchiostri con impiego di infiammabili	N	C	C	A
C 5	Colori ed inchiostri senza impiego di infiammabili	I	C	C	A
C 6	Concimi organici ed inorganici - fertilizzanti	I	D	C	A
C 7	Detersivi liquidi ed in polvere	E	C	C	A
C 8	Distillazione del catrame, del legno, di olii e di grassi essenziali e di resine	N	C	C	A
C 9	Elettrochimica in genere	G	B	E	A
C 10	Prodotti farmaceutici, esclusi stupefacenti	G	A	B	ESCLUSO
C 11	Profumi, cosmetici, con distillazione di essenze	N	B	C	B
C 12	Profumi, cosmetici, senza distillazione di essenze	G	B	B	B
C 13	Sapone - dentifrici	G	B	B	B
C 14	Verniciatura con impiego di infiammabili esclusivamente in cabina a velo d'acqua	I	D	C	A
C 15	Verniciatura senza impiego di infiammabili	G	D	B	A

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE RISCHIO	ATTIVITÀ	CATEGORIA DI RISCHIO			
		INCENDIO	FURTO	R.C.G.	TRASPORTI
C 16	Vernici, smalti e lacche, escluso cellulosiche, con impiego di infiammabili	N	D	C	A
C 17	Vernici, smalti e lacche, escluso cellulosiche, senza impiego di infiammabili	I	D	C	A
	EDILIZIA - VETRO - CERAMICA				
D 2	Ceramiche, terrecotte, porcellane, idrotermosanitari senza rimozione, posa e manutenzione presso terzi	G	C	B	A
D 3	Imbianchini - decoratori - stuccatori - tappezzieri	D	D	ESCLUSO	A
D 4	Imprese edili, escluse materie plastiche espanse o alveolari	G	C	ESCLUSO	A
D 5	Lavorazioni di pietre e marmi, fabbricazione di materiali da costruzione con calce, cemento, gesso e simili, con posa in opera	B	D	E	A
D 6	Lavorazioni di pietre e marmi, fabbricazione di materiali da costruzione con calce, cemento, gesso e simili, senza posa in opera	B	D	B	A
D 7	Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abradenti	G	D	C	A
D 8	Oggetti di vetro o cristallo – vetrerie, esclusa installazione	E	D	B	B
D 9	Piastrellisti - marmisti	B	D	ESCLUSO	A
D 10	Vetrai	E	D	D	B
D 11	Vetri e/o cristalli per autoveicoli	E	D	D	B
	LEGNO				
E 0	Assemblaggio mobili senza produzione, senza rimozione e posa	G	C	E	A
E 1	Carpenteria in legno, esclusa installazione	I	D	B	A
E 2	Carpenteria in legno, compresa installazione	I	D	D	A
E 3	Cofani funerari in legno	N	C	B	A
E 4	Compensati - lastre e fogli per impiallacciatura – truciolati - agglomerati	I	D	C	A
E 5	Corniciai	I	A	B	A
E 6	Corniciai, esclusi quadri e stampe	I	D	B	A
E 7	Intagliatori e intarsiatori	I	D	D	A
E 8	Mobili con rimozione e posa	N	C	E	A
E 9	Mobili senza rimozione e posa	N	C	B	A
E 10	Natanti prevalentemente in legno	N	C	D	A
E 11	Nobilitazione di compensati, paniforti, pannelli truciolari	I	C	B	A
E 12	Oggetti in legno, falegnami	N	C	B	A
E 13	Palchetti per pavimenti, palchettisti esclusi lavori edili	I	C	E	A
E 14	Restauro mobili compreso antiquariato	I	A	C	B

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE RISCHIO	ATTIVITÀ	CATEGORIA DI RISCHIO			
		INCENDIO	FURTO	R.C.G.	TRASPORTI
E 15	Restauro mobili escluso antiquariato	I	D	C	B
E 16	Segheria di tronchi, pallets - Lavorazione dei tronchi, squadratura e segatura sul posto	I	D	C	A
E 17	Serramenti in legno con rimozione e posa	I	D	E	A
E 18	Serramenti in legno senza rimozione e posa	I	D	B	A
E 19	Strumenti musicali	N	B	A	A
E 20	Tappezzieri per mobili	N	B	B	A
E21	Vimini e materiali affini	ESCLUSO	D	B	ESCLUSO
	METALLO - MECCANICA - ELETTRICITÀ				
F 1	Apparecchi domestici a gas - bruciatori	E	B	C	A
F 2	Armi da fuoco, escluse munizioni, senza caricamento e prove di tiro	D	A	C	ESCLUSO
F 3	Autofficine, esclusi lavori di carrozzeria	E	C	C	ESCLUSO
F 4	Biciclette, motociclette	E	C	B	B
F 5	Bigiotteria, compresi argento e pietre dure ed esclusi metalli preziosi	D	A	A	ESCLUSO
F 6	Bigiotteria, esclusi argento, pietre dure e metalli preziosi	D	C	A	ESCLUSO
F 7	Carpenteria metallica, esclusa installazione	D	C	D	A
F 8	Carpenteria metallica, compresa installazione	D	C	F	A
F 9	Carrozzerie per veicoli	I	C	C	ESCLUSO
F 10	Componenti elettrici	G	B	B	A
F 11	Componenti elettronici	G	A	B	A
F 12	Elettrauto	E	B	C	ESCLUSO
F 13	Elettrodomestici, compresi audiovisivi	G	A	C	B
F 14	Elettrodomestici, esclusi audiovisivi	E	B	C	B
F 15	Estintori ed impianti antincendio compresa manutenzione, ricarica e posa in opera	D	C	D	A
F 16	Estintori ed impianti antincendio esclusa manutenzione, ricarica e posa in opera	D	C	B	A
F 17	Fabbri e lattonieri, senza lavori di carpenteria	D	C	E	A
F 18	Galvanostegia, zincatura, bronzatura e brunitura di oggetti di metallo	D	C	B	A
F 19	Lavorazioni siderurgiche in genere	B	B	D	A
F 20	Macchine da scrivere, da calcolo e da ufficio - apparecchi e strumenti elettronici, scientifici, ottici e per misura	E	A	A	B
F 21	Macchine e apparecchiature elettriche	E	B	B	B
F 22	Macchine operatrici - macchine utensili - veicoli ferroviari – aeromobili – ascensori ed apparecchi idraulici compresa la posa in opera	D	C	E	ESCLUSO
F 23	Macchine operatrici - macchine utensili - veicoli ferroviari – aeromobili – ascensori ed apparecchi idraulici esclusa la posa in opera	D	C	C	ESCLUSO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE RISCHIO	ATTIVITÀ	CATEGORIA DI RISCHIO			
		INCENDIO	FURTO	R.C.G.	TRASPORTI
F 24	Minuterie metalliche	D	C	B	A
F 25	Mobili metallici e casseforti	B	C	C	A
F 26	Natanti prevalentemente in metallo, compresa l'attività presso terzi	D	C	E	B
F 27	Natanti prevalentemente in metallo, esclusa l'attività presso terzi	D	C	D	B
F 28	Odontotecnici	E	ESCLUSO	A	ESCLUSO
F 29	Odontotecnici, escluso metalli preziosi	E	D	A	A
F 30	Oggetti di metallo in genere (esclusi oggetti in argento e metalli preziosi)	D	C	B	A
F 31	Oggetti in argento	D	A	B	ESCLUSO
F 32	Oggetti in metalli preziosi	D	ESCLUSO	B	ESCLUSO
F 33	Posate e stoviglie, utensileria	D	B	B	A
F 34	Preziosi, corallo, orologi, affini	E	ESCLUSO	A	ESCLUSO
F 35	Rubinetteria	D	C	B	A
F 36	Scatolame, fustame e prodotti in genere in lamiera	D	D	B	A
F 37	Serramenti in metallo con rimozione e posa	D	D	E	A
F 38	Serramenti in metallo senza rimozione e posa	D	D	C	A
F 39	Smaltatura di oggetti di metallo	B	C	B	A
	TESSILI - ABBIGLIAMENTO				
G 1	Abiti e confezioni in genere, escluso pellicce	G	A	A	B
G 2	Apparecchiatura o rifinizione di tessuti	G	A	A	B
G 3	Apparecchiatura o rifinizione di tessuti, senza garzatura né bruciapelo né cimatura	D	A	A	B
G 4	Aspatura - orditura - ritorcitura - roccatura	E	B	A	B
G 5	Biancheria da casa	E	B	A	B
G 6	Calze, cravatte, guanti in tessuto	E	B	A	B
G 7	Camiceria - biancheria - teleria	E	A	A	B
G 8	Cappelli e borse in tessuto	G	A	A	B
G 9	Confezioni in tessuto elastico, busti e simili	G	A	A	B
G 10	Filatura	G	B	A	A
G 11	Lavanderie di filati e tessuti	B	B	A	B
G 12	Lavanderie industriali e stirerie di capi usati (escluse pellicce)	G	B	A	A
G 13	Lavanderie industriali e stirerie di capi nuovi (escluse pellicce)	G	A	A	A
G 14	Maglierie	E	A	A	A
G 15	Materassi, esclusi quelli in gomma spugna o microporosa	I	C	A	ESCLUSO
G 16	Nastri, passamanerie, merletti, ricami	G	B	A	B
G 17	Pellicce	I	ESCLUSO	A	ESCLUSO
G 18	Stamperie	E	A	A	A

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE RISCHIO	ATTIVITÀ	CATEGORIA DI RISCHIO			
		INCENDIO	FURTO	R.C.G.	TRASPORTI
G 19	Tappeti	G	B	A	B
G 20	Tendaggi compresa la posa in opera	E	B	C	B
G 21	Tendaggi esclusa la posa in opera	E	B	A	B
G 22	Tessitura di lana e di fibre sintetiche o artificiali	D	A	B	A
G 23	Tessitura di cotone	G	A	A	A
G 24	Tintorie di filati	D	B	A	A
G 25	Tintorie di tessuti	D	A	A	A
	SERVIZI ED ATTIVITÀ VARIE				
H 1	Abbattimento di piante e taglio di boschi con mezzi meccanici, con uso di mine	ESCLUSO	ESCLUSO	F	ESCLUSO
H 2	Abbattimento di piante e taglio di boschi con mezzi meccanici, senza uso di mine	ESCLUSO	ESCLUSO	E	ESCLUSO
H 3	Allestimento di strutture espositive interne ai fabbricati	I	D	C	A
H 4	Allestimento di strutture espositive esterne ai fabbricati	I	D	E	A
H 5	Autotrasporto di cose, spedizionieri e corrieri (esclusi preziosi e cotoni sodi o in fiocco)	I	A	C	ESCLUSO
H 6	Catering e risfreschi compresa la preparazione dei cibi	E	B	A	B
H 7	Diserbo con impiego di mezzi terrestri o natanti	G	D	F	A
H 8	Disinfestazione di aree, di ambienti e di natanti senza uso, limitatamente ai natanti, di gas tossici o di sostanze sviluppanti gas tossici	I	D	F	A
H 9	Distributori automatici di alimenti e bevande: costruzione, riparazione , manutenzione e installazione	E	C	C	B
H 10	Estrazione di minerali, marmi, graniti, combustibili solidi, zolfo, comprese le attività complementari, con uso di esplosivi	ESCLUSO	ESCLUSO	F	ESCLUSO
H 11	Estrazione di minerali, marmi, graniti, combustibili solidi, zolfo, comprese le attività complementari, senza uso di esplosivi	ESCLUSO	ESCLUSO	D	ESCLUSO
H 12	Facchinaggio in porti con carico e scarico merci	ESCLUSO	ESCLUSO	D	ESCLUSO
H 13	Facchinaggio nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei magazzini generali	ESCLUSO	ESCLUSO	C	ESCLUSO
H 14	Fornace da calce, cemento e materiali refrattari, lavorazioni di combustibili fossili, torba, con cave	ESCLUSO	ESCLUSO	E	ESCLUSO
H 15	Fornace da calce, cemento e materiali refrattari, lavorazioni di combustibili fossili, torba, senza cave	ESCLUSO	ESCLUSO	C	ESCLUSO
H 16	Frantumazione meccanica e lavorazione, macinazione di minerali, lavatura e vagliatura di pietre, breccia, ghiaia, sabbia ed argilla	B	ESCLUSO	C	ESCLUSO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE RISCHIO	ATTIVITÀ	CATEGORIA DI RISCHIO			
		INCENDIO	FURTO	R.C.G.	TRASPORTI
H 17	Giardinaggio con potatura e abbattimento di piante anche in centri abitati	**G**	**D**	**F**	**B**
H 18	Giardinaggio con potatura e abbattimento di piante fuori dei centri abitati	**G**	**D**	**E**	**B**
H 19	Giardinaggio, rimboschimento escluso abbattimento e potatura di piante – Florovivaistica escluse serre	**G**	**D**	**B**	**B**
H 20	Imprese di pulizie	**E**	**C**	**C**	**A**
H 21	Imprese di traslochi (esclusi preziosi)	**G**	**D**	**C**	**A**
H 22	Installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili	**E**	**C**	**D**	**A**
H 23	Installazione e manutenzione di impianti: elettrici, telefonici, telegrafici, radiofonici, televisivi, idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione e condizionamento di ambienti	**G**	**B**	**D**	**A**
H 24	Montaggio, smontaggio e manutenzione di impianti industriali	**E**	**C**	**F**	**A**
H 25	Pesca con eventuale preparazione, conservazione e inscatolamento del pescato	**ESCLUSO**	**ESCLUSO**	**C**	**ESCLUSO**
H 26	Pesci e molluschi (coltura)	**ESCLUSO**	**ESCLUSO**	**B**	**ESCLUSO**
H 27	Produzione di ghiaccio artificiale anche con esercizio di magazzini e celle frigorifere	**ESCLUSO**	**ESCLUSO**	**B**	**ESCLUSO**
H 28	Recapito di espressi, corrispondenza e piccoli pacchi (esclusi preziosi e valori), autotraporto di persone	**G**	**B**	**A**	**ESCLUSO**
H 29	Sale di registrazione, incisione e doppiaggio, servizi fotografici, escluse riprese esterne	**G**	**B**	**B**	**B**
H 30	Servizi nei cimiteri, pompe funebri e trasporti funebri	**G**	**B**	**A**	**ESCLUSO**
H 31	Spargimento di sostanze chimiche fertilizzanti od antiparassitarie con impiego di mezzi terrestri o natanti	**G**	**D**	**F**	**A**
H 32	Trattamenti chimici per la preservazione e la disinfestazione dei prodotti del suolo, merci e materie varie senza impiego di gas o di sostanze tossiche od infiammabili	**G**	**D**	**F**	**A**
H 33	Vuotatura di pozzi neri e pulitura di fogne	**ESCLUSO**	**ESCLUSO**	**C**	**ESCLUSO**

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it

Mod. MULTI53141/FI

REALE GROUP

TOGETHER MORE

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC
www.fsc.org

Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.